

Senato della Repubblica
Servizio Studi



Camera dei deputati
Servizio Studi



**INDAGINE CONOSCITIVA
SUI RAPPORTI TRA IMPRESA
E SISTEMA FINANZIARIO**

**Norme di legge e regole di autodisciplina
in materia di controllo sulla gestione
delle società per azioni**

XIV LEGISLATURA
13 febbraio 2004

I testi dei *dossier* del Servizio Studi del Senato sono disponibili sul sito *intranet*: (Documentazione e studi – <http://www.senato.intranet/Studi/home.htm>).

I testi dei *dossier* del Servizio Studi della Camera possono essere consultati nel sito *intranet* (<http://www.intra.camera.it>), con accesso dalla pagina iniziale, sotto il titolo: Ricerche e approfondimenti, alla voce: Dossier di documentazione.

XIV LEGISLATURA

**INDAGINE CONOSCITIVA
SUI RAPPORTI TRA IMPRESA
E SISTEMA FINANZIARIO**

**Norme di legge e regole di autodisciplina
in materia di controllo sulla gestione
delle società per azioni**

Camera dei deputati – Servizio Studi
Dossier Indagini conoscitive n. 11, *13 febbraio 2004*

Senato della Repubblica – Servizio Studi
Dossier n. 516, *febbraio 2004*

Classificazione Teseo: Indagini conoscitive – Sistema monetario, bancario e
intermediazione finanziaria.

Il presente dossier è stato curato dal Servizio Studi della Camera (Sezione I) e dal Servizio Studi del Senato (Sezione II).

I dossier del Servizio Studi della Camera e del Servizio Studi del Senato sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

FILE: FI0565

INDICE

SEZIONE I – NORME DI LEGGE

1. LA DISCIPLINA GENERALE CONTENUTA NEL CODICE CIVILE	Pag. 3
1.1 Il modello ordinario: consiglio di amministrazione e collegio sindacale	“ 3
1.2 Il modello dualistico: consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza.....	“ 7
1.3 Il modello monistico: consiglio d'amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione	“ 9
1.4 Il controllo contabile nei diversi modelli societari	“ 10

APPENDICE

Schede analitiche sui singoli organi societari e sul soggetto incaricato della revisione

1. Collegio sindacale.....	“ 13
2. Consiglio di sorveglianza	“ 18
3. Comitato per il controllo sulla gestione	“ 21
4. Controllo contabile	“ 25

2. LA DISCIPLINA SPECIALE PREVISTA PER LE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

2.1 Il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	“ 29
2.1.1 Il collegio sindacale	“ 29
2.1.2 La revisione contabile.....	“ 32
2.2 Il Regolamento CONSOB	“ 36
2.3 Il regime di incompatibilità.....	“ 37
2.4 Il quadro di riferimento comunitario.....	“ 39
2.5 La relazione della Commissione Galgano	“ 41
2.6 L'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria	“ 42

SEZIONE II - REGOLE DI AUTODISCIPLINA: IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETÀ QUOTATE ("Codice Preda")

1. LA CORPORATE GOVERNANCE E IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETÀ QUOTATE	
1.1 La nozione di <i>corporate governance</i> nel dibattito recente	pag. 47
1.2 Il Codice di autodisciplina delle società quotate	“ 48
2. I CONTENUTI DEL CODICE PREDA	
2.1 Il consiglio di amministrazione	“ 52
2.2 Gli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti.....	“ 53
2.3 Il presidente del consiglio di amministrazione.....	“ 55
2.4 L'informativa societaria	“ 56
2.5 Il controllo interno e il comitato per il controllo interno	“ 57
2.6 Gli altri comitati	“ 58
2.7 Le operazioni con parti correlate e i rapporti con i soci.....	“ 59
2.8 I sindaci.....	“ 61
3. IL LIVELLO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DA PARTE DELLE SOCIETÀ QUOTATE	“ 62

SEZIONE I

NORME DI LEGGE

1. LA DISCIPLINA GENERALE CONTENUTA NEL CODICE CIVILE

La **disciplina legislativa** fondamentale relativamente alle società per azioni è contenuta nel libro V, titolo V, del codice civile.

Su di essa è intervenuta recentemente una complessiva riforma, attuata mediante il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, sulla base della delega legislativa conferita con la legge 3 ottobre 2001, n. 366. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2004, potranno essere oggetto di revisione attraverso decreti correttivi e integrativi da adottarsi entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

È in corso il procedimento per l'emanazione di un decreto legislativo, già sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, recante modifiche e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003, nonché al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e ai testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia e in materia di intermediazione finanziaria, emanati, rispettivamente, con i decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58.

La nuova disciplina relativa alle società per azioni, accanto alla **forma ordinaria**, costituita dal consiglio d'amministrazione e dal collegio sindacale, ha introdotto due modelli ulteriori, denominati rispettivamente **dualistico** e **monistico**, rimettendo allo statuto la facoltà di adottare l'uno o l'altro in sostituzione di quello tradizionale.

Si espongono di seguito le caratteristiche principali dei tre modelli, rinviando alle schede allegate per una più dettagliata indicazione circa le competenze specifiche dei singoli organi in materia di controllo sulla gestione.

1.1 Il modello ordinario: consiglio di amministrazione e collegio sindacale

Nel **modello ordinario**, sia gli amministratori sia il collegio sindacale sono nominati dall'assemblea.

Agli **amministratori**, eletti dall'assemblea per non più di tre esercizi anche fra soggetti che non siano soci, spettano la rappresentanza e la gestione dell'impresa. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, esse costituiscono il **consiglio d'amministrazione**, che elegge il suo presidente e può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o individualmente ad uno o più dei suoi componenti.

Sono cause di **ineleggibilità** all'ufficio di amministratore e di **decadenza** da esso l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna a pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Lo statuto può prevedere ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche riferiti a codici di autodisciplina adottati da associazioni di categoria o società di gestione dei mercati, e può riservare la nomina di un componente indipendente del consiglio agli strumenti finanziari, forniti di speciali diritti patrimoniali e amministrativi escluso il voto nell'assemblea, emessi per il mercato ovvero assegnati ai dipendenti.

Sono previsti a carico degli amministratori il divieto – salva autorizzazione dell'assemblea – di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili, amministratori o direttori generali in società concorrenti e di esercitare **attività concorrenti** in proprio o per conto di terzi, e l'obbligo di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale ogni **interesse** proprio o per conto di terzi in operazioni della società. In quest'ultimo caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Gli amministratori sono solidalmente **responsabili** verso la società per i danni derivanti dall'inadempimento dei doveri di legge e di statuto e degli obblighi di diligenza. Non incorre nella responsabilità per gli atti collegiali l'amministratore che abbia fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle deliberazioni del consiglio dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale.

Contro gli amministratori sono previste le seguenti **azioni**:

- 1) l'azione sociale di responsabilità, deliberata dall'assemblea;
- 2) l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad un terzo, ovvero – nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista dallo statuto;
- 3) l'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando esso risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti;
- 4) le azioni indicate ai numeri 1), 2) e 3), da parte del curatore fallimentare, del commissario liquidatore o del commissario straordinario in caso, rispettivamente, di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria;
- 5) l'azione individuale del socio o del terzo per il risarcimento del danno ad essi direttamente prodotto da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Il controllo sugli atti della gestione è esercitato dal **collegio sindacale**, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati

dall'assemblea per tre esercizi. Lo statuto può riservare la nomina di un componente indipendente del collegio agli strumenti finanziari, forniti di speciali diritti patrimoniali e amministrativi escluso il voto nell'assemblea, emessi per il mercato ovvero assegnati ai dipendenti. Il potere di **revoca**, condizionato alla sussistenza di giusta causa, è parimenti attribuito all'assemblea, la cui deliberazione è sottoposta all'approvazione del tribunale, che procede sentito l'interessato.

I sindaci debbono essere in possesso di **requisiti** professionali, morali e d'indipendenza.

Sotto l'aspetto della **qualificazione professionale**, è previsto che almeno un membro effettivo e uno supplente debbano essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia¹. Gli altri membri debbono

¹ Il **registro dei revisori contabili** è stato istituito con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Per l'**iscrizione**, previo superamento di apposito esame, sono richiesti:

- a) domicilio in Italia;
- b) diploma di laurea ovvero diploma universitario o diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni, in materie economiche, aziendali o giuridiche;
- c) tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati, presso un revisore contabile o, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

Per l'**iscrizione delle società** sono richieste:

- a) sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- b) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;
- c) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;
- d) nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (società di persone), maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro; nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (società di capitali), maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro; nelle società per azioni e in accomandita per azioni, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

Non era richiesta l'iscrizione nel registro per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della L. 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa). A seguito dell'abrogazione di quest'atto, disposta dall'art. 214, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa disposizione potrebbe ora intendersi riferita all'albo speciale previsto dall'art. 161 del medesimo decreto legislativo.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

- a) siano interdetti o sospesi dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione;
- c) abbiano riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare o dal titolo XI del libro V del codice civile; ovvero condanna di durata non inferiore a un anno per un delitto non colposo, o di durata non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni sopra indicate.

Il D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) reca le **norme di esecuzione** della legge, che ha istituito fra l'altro presso il Ministero della giustizia la **Commissione centrale per i revisori contabili**,

essere, alternativamente, iscritti nel medesimo registro, o negli albi professionali determinati con decreto del Ministro della giustizia, ovvero essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Sotto l'aspetto **morale**, valgono le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena interdittiva).

A garanzia dell'**indipendenza** è previsto che non possano essere sindaci:

- 1) gli amministratori della società controllante né di società controllate o sottoposte a comune controllo;
- 2) i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società ovvero delle altre società sopra indicate;
- 3) i soggetti dipendenti, prestatori d'opera o consulenti con rapporto continuativo o comunque legati da rapporti patrimoniali con la società o le società sopra indicate.

Lo statuto può prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, nonché limiti e criteri per il cumulo d'incarichi.

Al collegio dei sindaci spetta in particolare di **vigilare** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché sul suo concreto funzionamento.

A questo fine i sindaci assistono alle adunanze del consiglio d'amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, possono procedere, anche individualmente, ad **ispezioni e controlli**, chiedere **notizie** agli amministratori sull'andamento della società e delle società controllate e su operazioni determinate, **scambiare informazioni** con i corrispondenti organi delle **società controllate**.

Il collegio può **impugnare le deliberazioni del consiglio d'amministrazione** se assunte in difformità dalla legge o dallo statuto ovvero in conflitto d'interesse, e presentare **denuncia** al tribunale per irregolarità nella gestione.

I sindaci assistono all'assemblea e **riferiscono** ad essa sulle attività svolte, sui risultati dell'esercizio e sul bilancio sociale, tenendo conto delle denunce effettuate anche singolarmente dai soci e comunque presentando le proprie conclusioni sulle indagini compiute a seguito di denuncia presentata da soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (o un cinquantesimo se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio). In presenza di fatti di rilevante gravità su cui sia urgente provvedere, debbono convocare l'assemblea.

I sindaci sono **responsabili** della verità delle proprie attestazioni e, solidalmente con gli amministratori, per danni derivati da mancata vigilanza sui fatti e le omissioni di questi. Ove dissentano da deliberazioni del collegio possono far iscrivere a verbale le motivazioni del loro dissenso.

organo consultivo in materia di tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio nonché di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministro della giustizia.

Sono soggetti alle medesime **azioni** previste nei riguardi degli amministratori.

1.2 Il modello dualistico: consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza

Il **modello dualistico**² prevede due organi: uno di amministrazione o direzione, denominato consiglio di gestione, e uno di controllo, denominato consiglio di sorveglianza.

Il **consiglio di gestione** è composto da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza per un periodo non superiore a tre esercizi.

Ad esso esclusivamente appartiene la gestione dell'impresa, in relazione alla quale può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei propri componenti.

La disciplina è analoga a quella dettata per il consiglio d'amministrazione nel modello tradizionale.

In particolare, valgono le stesse cause di **ineleggibilità e decadenza** previste per gli amministratori nel modello ordinario nonché la possibilità che lo statuto fissi ulteriori requisiti, il **divieto di concorrenza** e l'obbligo di comunicare situazioni di **conflitto d'interesse**. Sono **incompatibili** le qualità di membro del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza.

Sono previste le stesse forme di **azione** di responsabilità; inoltre, l'azione può essere proposta anche dal consiglio di sorveglianza su deliberazione della maggioranza dei suoi componenti.

Il **consiglio di sorveglianza** è formato da tre componenti, anche non soci, salvo che lo statuto non preveda un numero maggiore. La nomina è attribuita all'assemblea. Il mandato ha la durata di tre esercizi. Lo statuto può riservare la nomina di un componente indipendente del consiglio agli strumenti finanziari, forniti di speciali diritti patrimoniali e amministrativi escluso il voto nell'assemblea, emessi per il mercato ovvero assegnati ai dipendenti.

Almeno un componente effettivo del consiglio deve essere iscritto nel **registro dei revisori contabili** istituito presso il Ministero della giustizia.

Sono cause di **ineleggibilità e decadenza**:

- 1) interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena interdittiva;
- 2) qualità di membro del consiglio di gestione;

² Il sistema dualistico è previsto in Germania e, a seconda dell'opzione statutaria, in Francia. Si ricorda, inoltre, che era stato previsto anche nella proposta di quinta direttiva comunitaria concernente la struttura delle società per azioni, che, tuttavia, non è stata approvata. Se modellato sulla disciplina tedesca, il sistema dovrebbe prevedere la presenza di rappresentanze cospicue di lavoratori dipendenti della società nell'organo di controllo.

- 3) essere dipendente, prestatore d'opera o consulente con rapporto continuativo o comunque legato da rapporti patrimoniali con la società o le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Lo statuto può prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, nonché limiti e criteri per il cumulo d'incarichi.

Il consiglio di sorveglianza **nomina e revoca** i componenti del consiglio di gestione (salva diversa previsione statutaria che attribuisca tale compito all'assemblea), approva il **bilancio** d'esercizio e il bilancio consolidato, **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché sul suo concreto funzionamento.

A questo fine, i suoi componenti assistono alle adunanze del consiglio di gestione, possono chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della società e delle società controllate e su operazioni determinate e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

Il consiglio può **impugnare le deliberazioni del consiglio di gestione** se assunte in difformità dalla legge o dallo statuto ovvero in conflitto d'interesse, e presentare **denuncia** al tribunale per irregolarità nella gestione. Inoltre, può promuovere l'**azione di responsabilità** nei riguardi dei componenti del consiglio di gestione.

Esso **riferisce** all'assemblea almeno una volta all'anno circa l'attività svolta e i fatti censurabili rilevati, tenendo conto delle denunce effettuate anche singolarmente dai soci e comunque presentando le conclusioni sulle indagini compiute a seguito di denuncia presentata da soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (o un cinquantesimo se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio). In presenza di fatti di rilevante gravità su cui sia urgente provvedere, convoca l'assemblea stessa.

I membri del consiglio sono **responsabili** solidalmente con gli amministratori, per danni derivati da mancata vigilanza sui fatti e le omissioni di questi. Ove dissentano da deliberazioni del collegio possono far iscrivere a verbale le motivazioni del loro dissenso.

L'organo di controllo, che svolge soprattutto compiti di vigilanza e supervisione, possiede anche alcuni poteri tradizionalmente propri dell'assemblea. Al consiglio di sorveglianza sono infatti attribuite sia le funzioni proprie del collegio sindacale nel modello ordinario, con esclusione della possibilità di esercitare direttamente il controllo contabile, sia alcune competenze che negli altri modelli sono dell'assemblea quali, la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione e la determinazione del loro compenso, il promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti, l'approvazione del bilancio di esercizio, la denuncia al tribunale contro gli amministratori quando vi sia sospetto di gravi irregolarità della gestione. È pertanto un organo situato in posizione intermedia tra gli amministratori e l'assemblea, al quale spettano, in particolare, la nomina e il controllo

dell'operato degli amministratori stessi. In sostanza, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 6 del 2003, viene, da un lato, ridimensionato il ruolo dell'assemblea e, dall'altro, rafforzata la distinzione tra proprietà dei soci e potere degli organi sociali. Per tali caratteristiche, il modello in esame risulterebbe "particolarmente adatto a società in cui la gestione è affidata a *managers* autonomi e con poche interferenze dei soci".

1.3 Il modello monistico: consiglio d'amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione

Nel **modello monistico**³, la gestione dell'impresa è affidata al consiglio d'amministrazione, al cui interno si costituisce, senza poteri gestori, il comitato per il controllo sulla gestione, composto da amministratori indipendenti. A differenza degli altri modelli, nel sistema monistico l'organo di controllo non è quindi separato dall'organo di gestione.

L'organizzazione amministrativa è fondata su un **consiglio d'amministrazione** composto per almeno **un terzo** da soggetti in possesso dei requisiti d'**indipendenza** stabiliti per i sindaci e, qualora lo statuto lo preveda, di quelli indicati da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al consiglio d'amministrazione secondo il modello ordinario.

Il controllo sulla gestione della società è affidato al **comitato per il controllo sulla gestione**, formato da membri del consiglio d'amministrazione nel numero determinato da questo ovvero stabilito dallo statuto, ma non inferiore a tre componenti nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

I membri del comitato sono **nominati dal consiglio**. Nei soggetti nominati debbono concorrere:

- 1) i **requisiti morali** previsti in via generale per gli amministratori;
- 2) i **requisiti di onorabilità e professionalità** stabiliti dallo statuto;
- 3) i **requisiti d'indipendenza** previsti per i sindaci.

Inoltre, essi non debbono far parte del comitato esecutivo né essere investiti di deleghe o cariche all'interno del consiglio né comunque svolgere, anche in via di mero fatto, funzioni di gestione dell'impresa sociale o di società controllanti o controllate.

Il comitato **vigila** sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile e svolge gli ulteriori

³ Il sistema monistico è presente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

compiti affidati ad esso dal consiglio, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

I suoi membri **assistono** alle adunanze del consiglio, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. Il comitato riceve le **denunce** dei soci e indaga – con gli obblighi e nei termini previsti per il collegio sindacale – **riferendo all'assemblea** e convocandola in presenza di fatti di rilevante gravità su cui sia urgente provvedere.

In quanto membri del consiglio d'amministrazione, i suoi componenti sono soggetti all'**azione di responsabilità** nei casi per questi previsti.

Il modello illustrato sembra poter costituire un sistema particolarmente interessante per le società italiane quotate sui mercati regolamentati, le quali, in attuazione delle regole contenute nel Codice di autodisciplina per le società quotate (c. d. Codice Preda) modificato, da ultimo, nel luglio 2002, abbiano già previsto tra i propri organi un comitato per il controllo interno (*audit committee*) con il compito di valutare le questioni inerenti al controllo dell'attività aziendale.

1.4 Il controllo contabile nei diversi modelli societari

Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile può essere esercitato da un **revisore contabile** ovvero da una **società di revisione** iscritti nel **registro** dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che tale controllo venga svolto direttamente dal **collegio sindacale**: in tal caso, il collegio dev'essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Questa possibilità è esclusa qualora lo statuto adotti i modelli dualistico o monistico, che non prevedono l'esistenza di un collegio sindacale.

Nel caso delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile dev'essere invece affidato ad una **società di revisione** iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)⁴.

⁴ Si veda, in questa sezione, il paragrafo 2. 1. 2.

L'incarico è conferito dall'**assemblea**, sentito il collegio sindacale, per la durata di tre esercizi⁵. È revocabile per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La revoca è sottoposta all'approvazione del tribunale, che procede sentito l'interessato.

Le cause di **ineleggibilità** e **decadenza** sono le stesse previste per i membri del collegio sindacale. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, e ulteriori requisiti di specifica qualificazione professionale.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il controllo contabile non sia esercitato direttamente dal collegio sindacale, l'incarico non può essere conferito ai sindaci della società, di società controllante, controllata o sottoposta a comune controllo.

Ove le funzioni di controllo contabile siano conferite a una società di revisione, queste cause di incompatibilità e decadenza si applicano individualmente ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

I soggetti incaricati del controllo contabile debbono **verificare**, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della **contabilità** e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, accertare la corrispondenza tra esse e i **bilanci** e la conformità di questi ultimi alle norme che li disciplinano, ed esprimere un **giudizio** sui bilanci attraverso apposita relazione.

A questo fine, possono chiedere **documenti e notizie** agli amministratori ed effettuare **ispezioni**. Essi e il collegio sindacale o gli organi corrispondenti sono tenuti a scambiarsi tempestivamente le **informazioni** rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

I soggetti incaricati del controllo contabile sono **responsabili** della verità delle proprie attestazioni. Sono altresì responsabili per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri e, solidalmente con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Qualora il controllo sia affidato a una **società di revisione**, i soggetti che hanno effettuato la revisione sono responsabili *in solido* con la società medesima.

Nei riguardi dei soggetti incaricati del controllo contabile sono esperibili le medesime forme di **azione di responsabilità** (sociale, individuale da parte dei soci e dei creditori sociali, da parte del curatore fallimentare, commissario liquidatore e commissario straordinario) previste verso gli amministratori.

⁵ A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

APPENDICE

Schede analitiche sui singoli organi societari e sul soggetto incaricato della revisione

1. Collegio sindacale (artt. 2397-2409 cod. civ.)

Nomina:

I sindaci sono nominati dall'assemblea (salvo la prima nomina che è effettuata nell'atto costitutivo) (*art. 2400, primo co.*).

Eccezioni:

- la nomina di un membro del collegio sindacale può essere riservata dallo statuto ai possessori degli strumenti finanziari emessi in favore di soci o terzi a seguito del loro apporto, anche di opera o servizi (*art. 2346, sesto co.*), o ai dipendenti della società o di società controllate, ai quali siano stati assegnati appositi strumenti finanziari (*art. 2349, secondo co.*) (*art. 2351, quinto co.*);
- la facoltà di nominare di uno o più sindaci può inoltre essere conferita, dallo statuto o dalla legge, allo Stato o a enti pubblici, in presenza o meno di una partecipazione azionaria di questi nella società (*artt. 2449-2450 cod. civ.*).

I sindaci restano in carica per tre esercizi (*art. 2400, primo co.*).

Revoca:

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione approvata dal tribunale, sentito l'interessato (*art. 2400, secondo co.*).

I sindaci possono essere revocati dal tribunale, in seguito a denuncia presentata dai soci (che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un ventesimo del capitale sociale, o le diverse misure previste dallo statuto), quando sia accertato che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società (*art. 2409, quarto co.*).

I sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi degli artt. 2449-2450 cod. civ., possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati (*art. 2449, secondo co.*).

Pubblicità:

La nomina dei sindaci, con indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita e domicilio, e la cessazione dall'ufficio debbono essere iscritte nel registro delle imprese, a cura degli amministratori, entro trenta giorni (*art. 2400, terzo co.*).

Composizione (art. 2397):

Il collegio sindacale è composto di tre o cinque membri effettivi, anche non soci, e due supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Gli altri membri devono essere, alternativamente:

- iscritti nel suddetto registro presso il Ministero della giustizia,
- iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia,
- professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399):

- interdizione;
- inabilitazione;
- fallimento;
- condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- essere amministratore di società controllata, controllante o sottoposta a comune controllo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società di cui si tratta, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili o dagli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia ovvero perdita della qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale, durante uno stesso esercizio sociale (*art. 2404, secondo co.*);
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'assemblea della società (*art. 2405, secondo co.*);
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive, durante lo stesso esercizio sociale, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (*art. 2405, secondo co.*).

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e limiti e criteri per il cumulo di incarichi.

Retribuzione:

La retribuzione è determinata dallo statuto o, in mancanza, dall'assemblea all'atto della nomina (*art. 2402*).

Presidente:

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea della società (*art. 2398*).

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato⁶, il presidente del collegio deve essere scelto tra essi (*art. 2450, secondo co.*).

Funzioni:

Il collegio sindacale vigila su (*art. 2403, primo co.*):

- l'osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fa osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (*art. 2429, secondo co.*).

Può esercitare le funzioni di controllo contabile, se previsto dallo statuto, alle seguenti condizioni:

- la società non deve fare ricorso al mercato del capitale di rischio;
- la società non deve essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Poteri:**• dei sindaci:**

- procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (*art. 2403-bis, primo co.*);
- avvalersi, per specifiche operazioni, di propri dipendenti e ausiliari (a proprie spese e sotto la propria responsabilità), fermo restando il potere dell'organo amministrativo di rifiutare a tali soggetti l'accesso a informazioni riservate. Tali dipendenti e ausiliari non devono trovarsi nelle condizioni previste come cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza per i membri del collegio sindacale (*art. 2403-bis, quarto e quinto co.*);
- far constare il proprio dissenso dalle deliberazioni collegiali (*art. 2404, quarto co.*).

⁶ Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ., lo Stato può nominare uno o più sindaci quando, in presenza o meno di una partecipazione azionaria, tale potere è ad esso conferito dallo statuto della società o dalla legge.

- **del collegio sindacale:**

- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche relativamente a società controllate (*art. 2403-bis, secondo co.*);
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale (*art. 2403-bis, secondo co.*);
- presentare denuncia al tribunale se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o alle sue controllate (*art. 2409, primo e settimo co.*);
- impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione se queste sono prese in difformità dalla legge o dallo statuto, o da amministratori in conflitto di interessi (*artt. 2388, quarto co., e 2391, terzo co.*).

Doveri:

- **dei sindaci:**

- adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (*art. 2407, primo co.*);
- assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (*art. 2405, primo co.*);
- conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza per ragione del loro ufficio (*art. 2407, primo co.*).

- **del collegio sindacale:**

- riunirsi almeno ogni novanta giorni (anche con mezzi telematici, se lo statuto lo consente) (*art. 2404, primo co.*);
- convocare l'assemblea ed eseguire le prescritte pubblicazioni, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (*art. 2406, primo co.*);
- tenere conto, nella relazione all'assemblea, delle denunce di fatti ritenuti censurabili effettuate dai soci, anche singolarmente (*art. 2408, primo co.*);
- indagare senza ritardo sui fatti denunciati, quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (o nelle minori percentuali di partecipazione previste dallo statuto), presentando all'assemblea le sue conclusioni ed eventuali proposte al riguardo (*art. 2408, secondo co.*);
- convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (*art. 2406, quinto co.*);
- scambiare tempestivamente con il soggetto incaricato della revisione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (*art. 2409-septies*).

Responsabilità:

I sindaci sono responsabili della verità delle proprie attestazioni (*art. 2407, primo co.*).

I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (*art. 2407, secondo co.*).

Azione di responsabilità:

I sindaci, analogamente a quanto previsto per gli amministratori, sono soggetti a (*art. 2407, terzo co., mediante rinvio agli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2394-bis*):

- azione di responsabilità promossa dall'assemblea;
- azione di responsabilità promossa dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad un terzo). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (o la minore misura prevista nello statuto);
- azione promossa dai creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio stesso risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- azioni di responsabilità promosse, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario;
- azione di responsabilità promossa dall'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale, in caso di denuncia presentata dai soci per gravi irregolarità compiute dagli amministratori (*art. 2409, quinto co.*);
- azione promossa dal singolo socio o dal terzo direttamente danneggiati da atto doloso o colposo (*art. 2407, terzo co., mediante rinvio all'art. 2395*).

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (*art. 2421, primo co, numero 5*):

In tale libro devono risultare:

- gli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale e dai sindaci (*art. 2403-bis, terzo co.*);
- la trascrizione del verbale delle riunioni del collegio sindacale (*art. 2404, terzo co.*).

2. Consiglio di sorveglianza (artt. 2409-octies - 2409-quinquiesdecies cod. civ.)

Lo statuto può optare per l'applicazione del sistema dualistico in luogo di quello tradizionale. In tale sistema l'amministrazione è esercitata da un consiglio di gestione, il controllo da un consiglio di sorveglianza (*art. 2409-octies*).

Nomina:

I componenti del consiglio di sorveglianza sono nominati dall'assemblea (salvo la prima nomina che è effettuata nell'atto costitutivo) (*art. 2409-duodecies, secondo co.*).

Eccezioni:

- la nomina di un componente indipendente del consiglio di sorveglianza può essere riservata dallo statuto ai possessori degli strumenti finanziari emessi in favore di soci o terzi a seguito del loro apporto, anche di opera o servizi (*art. 2346, sesto co.*), o ai dipendenti della società o di società controllate, ai quali siano stati assegnati appositi strumenti finanziari (*art. 2349, secondo co.*) (*art. 2351, quinto co.*);
- la facoltà di nominare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza può inoltre essere conferita, dallo statuto o dalla legge, allo Stato o a enti pubblici, in presenza o meno di una partecipazione azionaria di questi nella società (*artt. 2449, primo co., e 2450, primo co.*).

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salva diversa disposizione dello statuto (*art. 2409-duodecies, terzo co.*).

Revoca:

I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa (*art. 2409-duodecies, quinto co.*).

I componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi degli artt. 2449-2450 cod. civ., possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati (*artt. 2449, secondo co., e 2450, primo co.*).

Composizione:

Il consiglio di sorveglianza è composto da tre componenti, anche non soci. Lo statuto può prevedere un numero di componenti superiore (*art. 2409-duodecies, primo co.*).

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia (*art. 2409-duodecies, quarto co.*).

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (*art. 2409-duodecies, sesto co.*).

Cause di ineleggibilità e decadenza (*art. 2409-duodecies, decimo co.*):

- interdizione;
- inabilitazione;
- fallimento;
- condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- essere componenti del consiglio di gestione;
- essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (*art. 2409-duodecies, undicesimo co.*).

Retribuzione:

La retribuzione è fissata dallo statuto o, in mancanza, dall'assemblea all'atto della nomina (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2402*).

Presidente:

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. I suoi poteri sono determinati dallo statuto (*art. 2409-duodecies, ottavo e nono co.*).

Funzioni (*art. 2409-terdecies, primo co., lettere a), b) e c)*):

- nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, fermo restando che lo statuto può prevedere che, in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- *se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti* (*art. 2409-terdecies, primo co., lettera f-bis, introdotta dal decreto correttivo di prossima emanazione*).

Non esercita in nessun caso funzioni di controllo contabile (*art. 2409-quinquiesdecies*).

Poteri:

- **dei componenti:**

- assistere alle adunanze del consiglio di gestione (*art. 2409-terdecies, quarto co.*);
- far constare il proprio dissenso dalle deliberazioni collegiali (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2404, quarto co.*).

- **del consiglio:**

- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche relativamente a società controllate (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2403-bis, secondo co.*);
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2403-bis, secondo co.*);
- presentare denuncia al tribunale se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o alle sue controllate (*art. 2409-terdecies, primo co., lettera e, mediante rinvio all'art. 2409*);
- impugnare le deliberazioni del consiglio di gestione, se queste sono prese in difformità dalla legge o dallo statuto, o da amministratori in conflitto di interessi (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2388*);
- promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione (*art. 2409-decies, secondo co.*).

Doveri:

- **dei componenti:**

- adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (*art. 2409-terdecies, terzo co.*);
- partecipare alle assemblee (*art. 2409-terdecies, quarto co.*).

- **del consiglio:**

- riunirsi almeno ogni novanta giorni (anche con mezzi telematici, se lo statuto lo consente) (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2404, primo co.*);
- riferire per iscritto, almeno una volta all'anno, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati (*art. 2409-terdecies, primo co., lettera f*));
- convocare l'assemblea ed eseguire le prescritte pubblicazioni, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2406*);
- tenere conto, nella relazione all'assemblea, delle denunce di fatti ritenuti censurabili effettuate dai soci, anche singolarmente (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2408*);

- indagare senza ritardo sui fatti denunziati, quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (o nelle minori percentuali di partecipazione previste dallo statuto), presentando all'assemblea le sue conclusioni ed eventuali proposte al riguardo (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2408*);
- convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2406*);
- scambiare tempestivamente con il soggetto incaricato della revisione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2409-septies*).

Responsabilità:

I componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (*art. 2409-terdecies, terzo co.*).

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza (*art. 2521, primo co., numero 5*):

In tale libro devono risultare:

- gli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale e dai sindaci (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2403-bis, terzo co.*);
- la trascrizione del verbale delle riunioni del consiglio di sorveglianza (*art. 2409-quaterdecies, mediante rinvio all'art. 2404, terzo co.*).

3. Comitato per il controllo sulla gestione (*artt. 2409-sexiesdecies - 2409-noviesdecies cod. civ.*)

Lo statuto può optare per l'applicazione del sistema monistico in luogo di quello tradizionale. In tale sistema l'amministrazione è esercitata da un consiglio d'amministrazione, il controllo da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno (*art. 2409-sexiesdecies*). In questo caso, almeno un terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o società di gestione di mercati regolamentati (*art. 2409-septiesdecies, secondo co.*).

Nomina:

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dal consiglio di amministrazione, salvo che lo statuto non preveda diversamente (*art. 2409-octiesdecies, primo co.*).

I componenti del comitato possono anche non essere soci della società, ma devono essere amministratori della stessa (*art. 2409-octiesdecies, secondo co., mediante rinvio all'art. 2380-bis, secondo co.*).

Composizione:

La determinazione del numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione, salvo che lo statuto non preveda diversamente. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti non può essere inferiore a tre (*art. 2409-octiesdecies, primo co.*).

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia (*art. 2409-octiesdecies, terzo co.*).

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di uno dei componenti, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo (*art. 2409-octiesdecies, quarto co.*).

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto (*art. 2409-octiesdecies, secondo co.*).

Cause di ineleggibilità e decadenza (*art. 2409-octiesdecies, secondo co., mediante rinvio all'art. 2409-septiesdecies*):

- interdizione;
- inabilitazione;
- fallimento;
- condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- essere amministratore di società controllata, controllante o sottoposta a comune controllo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società di cui si tratta, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- essere membri del comitato esecutivo;
- avere attribuite deleghe o particolari cariche;

- svolgere, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o che ne sono controllate;
- essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea (*art. 2409-noviesdecies, primo co., mediante rinvio all'art. 2390*);
- esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea (*art. 2409-noviesdecies, primo co., mediante rinvio all'art. 2390*);
- essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea (*art. 2409-noviesdecies, primo co., mediante rinvio all'art. 2390*).

Lo statuto può prevedere che i componenti del comitato siano in possesso di requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati (*art. 2409-octiesdecies, secondo co., mediante rinvio all'art. 2409-septiesdecies*).

Retribuzione:

La retribuzione è fissata all'atto della nomina o dall'assemblea (*art. 2409-noviesdecies, primo co., mediante rinvio all'art. 2889*).

Presidente:

Il presidente del comitato per il controllo sulla gestione è eletto all'interno del comitato stesso, a maggioranza assoluta dei componenti (*art. 2409-octiesdecies, quinto co, lettera a*)).

Funzioni (*art. 2409-octiesdecies, quinto co., lettere b) e c*):

- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Non esercita in nessun caso funzioni di controllo contabile (*art. 2409-noviesdecies*).

Doveri:

• dei componenti:

- assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (*art. 2409-octiesdecies, mediante rinvio all'art. 2405, primo co.*);
- dare notizia agli amministratori e agli altri componenti del comitato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società (*art. 2409-noviesdecies, mediante rinvio all'art. 2391*).

• del comitato:

- riunirsi almeno ogni novanta giorni (anche con mezzi telematici, se lo statuto lo consente) (*art. 2404-octiesdecies, sesto co., mediante rinvio all'art. 2404, primo co.*);
- tenere conto, nella relazione all'assemblea, delle denunce di fatti ritenuti censurabili effettuate dai soci, anche singolarmente (*art. 2404-octiesdecies, sesto co., mediante rinvio all'art. 2408, primo co.*);
- indagare senza ritardo sui fatti denunciati, quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (o nelle minori percentuali di partecipazione previste dallo statuto), presentando all'assemblea le sue conclusioni ed eventuali proposte al riguardo (*art. 2404-octiesdecies, sesto co., mediante rinvio all'art. 2408, secondo co.*);
- convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (*art. 2404-octiesdecies, sesto co., mediante rinvio all'art. 2408, secondo co.*).

Azione di responsabilità (*art. 2404-noviesdecies, primo co.*):

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione, in quanto componenti del consiglio di amministrazione, sono soggetti a:

- azione di responsabilità promossa dall'assemblea;
- azione di responsabilità promossa dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad un terzo). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (o la minore misura prevista nello statuto);
- azione promossa dai creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio stesso risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- azioni di responsabilità promosse, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario;
- azione individuale del socio e del terzo per il risarcimento del danno direttamente causato da atti colposi o dolosi dei componenti del comitato.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione (*art. 2421, primo co., numero 5*):

In tale libro deve risultare:

- la trascrizione del verbale delle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione (*art. 2408-octiesdecies, sesto co., mediante rinvio all'art. 2404, terzo co.*).

4. Controllo contabile (artt. 2409-bis - 2409-septies cod. civ.)

Il controllo contabile sulle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può essere esercitato alternativamente da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (*art. 2409-bis, primo co.*).

Il controllo contabile sulle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio deve essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (*art. 2409-bis, secondo co.*).

Esercizio da parte del collegio sindacale delle funzioni di controllo contabile
(*art. 2409-bis, terzo co.*):

Il collegio sindacale può esercitare anche funzioni di controllo contabile, se previsto dallo statuto, alle seguenti condizioni:

- la società non deve fare ricorso al mercato del capitale di rischio;
- la società non deve essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Conferimento dell'incarico di controllo contabile:

L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale (*art. 2409-quater, primo co.*).

L'incarico ha la durata di tre esercizi (*art. 2409-quater, secondo co.*).

Revoca dell'incarico di controllo contabile:

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato (*art. 2409-quater, terzo co.*).

Cause di ineleggibilità e decadenza:

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono le stesse previste per poter far parte del collegio sindacale (*art. 2409-quinquies, primo co.*).

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, e ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile (*art. 2409-quinquies, secondo co.*).

Inoltre, nell'ipotesi in cui il controllo contabile non sia esercitato direttamente dal collegio sindacale, sono previste ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza (*art. 2409-quinquies, primo co.*):

- essere sindaco della società;
- essere sindaco di società controllate;
- essere sindaco della società controllante;
- essere sindaco di società sottoposta a comune controllo.

Nel caso di conferimento delle funzioni di controllo contabile ad una società di revisione, le sopra riportate cause di incompatibilità e decadenza si applicano ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione (*art. 2409-quinquies, terzo co.*).

Retribuzione

La retribuzione è determinata dall'assemblea, all'atto del conferimento dell'incarico, per la sua intera durata (*art. 2409-quater, primo comma*).

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive

Poteri del soggetto incaricato del controllo contabile (*art. 2409-ter, terzo co.*):

- chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo;
- procedere ad ispezioni.

Doveri del soggetto incaricato del controllo contabile:

- adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (*art. 2409-sexies, primo co.*);
- conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza per ragione del loro ufficio (*art. 2409-sexies, primo co.*);
- verificare, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (*art. 2409-ter, primo co.*);
- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano (*art. 2409-ter, primo co.*);
- esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (*art. 2409-ter, primo co.: cfr. art. 2429, secondo co.*);
- documentare in apposito libro l'attività svolta (*art. 2409-ter, terzo co.*);
- scambiare tempestivamente con il collegio sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (*art. 2409-septies*).

Responsabilità (*art. 2409-sexies, primo co.*):

I soggetti incaricati della revisione sono responsabili della verità delle proprie attestazioni.

I soggetti incaricati della revisione sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I soggetti incaricati della revisione sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Nel caso di controllo affidato ad una società di revisione, i soggetti che hanno effettuato la revisione sono responsabili in solido con la società medesima (*art. 2409-sexies, secondo co.*).

Azione di responsabilità (*art. 2409-sexies, mediante rinvio all'art. 2407*):

I soggetti incaricati della revisione, analogamente a quanto previsto per gli amministratori e i sindaci, sono soggetti a:

- azione di responsabilità promossa dall'assemblea;
- azione di responsabilità promossa dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad un terzo). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (o la minore misura prevista nello statuto);
- azione promossa dai creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio stesso risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- azioni di responsabilità promosse, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

2. LA DISCIPLINA SPECIALE PREVISTA PER LE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

2.1 Il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Il **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, recante il “**Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, reca nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V (articoli da 148 a 154) le disposizioni relative al **collegio sindacale** per le **società italiane con azioni quotate** in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e nella successiva sezione VI (articoli da 155 a 165), le disposizioni relative alla **revisione contabile** nei confronti delle medesime società.

L'**articolo 9** dispone l'applicazione di queste norme – ad eccezione degli articoli 157, 158 e 165 – alle società d'intermediazione mobiliare (SIM), alle società di gestione del risparmio e alle società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

2.1.1 Il collegio sindacale

L'**articolo 148** disciplina la **composizione** del collegio, prevedendo che l'atto costitutivo della società stabilisca:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) criteri e modalità per la nomina del presidente;
- d) limiti al cumulo degli incarichi;
- e) le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

Si applicano le regole d'**ineleggibilità** e **decadenza** previste dal codice civile. È rimessa a regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, la determinazione dei **requisiti di onorabilità e di professionalità** dei membri del collegio.

Il **Regolamento** recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate è stato emanato con D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Per quanto attiene ai requisiti di **professionalità**, esso prevede che almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due, se in numero superiore a tre, e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti siano scelti tra gli iscritti nel

registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri sindaci, se non possiedono questo requisito, debbono comunque avere svolto per almeno un triennio una delle seguenti attività:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (come specificata dallo statuto);

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (come specificata dallo statuto).

Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei suddetti requisiti di professionalità.

Non possono ricoprire la carica di sindaco, per i tre anni successivi, coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo compreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, né coloro che siano stati cancellati dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio o gli agenti di cambio esclusi dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

I requisiti di **onorabilità** sono:

a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

b) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, ovvero con pena applicata su richiesta delle parti, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel libro V, titolo XI, del codice civile (disposizioni penali in materia di società e di consorzi) o nella legge fallimentare, ovvero alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, ovvero alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo.

L'accertamento dei requisiti è compito del consiglio d'amministrazione della società interessata.

L'**articolo 149** disciplina i **doveri** dei sindaci, consistenti nella **vigilanza** sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel

rappresentare correttamente i fatti di gestione; sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate circa l'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico sui fatti societari idonei a influenzare il prezzo degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla CONSOB le **irregolarità** riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmettere i verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

A norma dell'**articolo 150** gli **amministratori** riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'**attività svolta** e sulle **operazioni di maggior rilievo** economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, e in particolare su quelle implicanti potenziale **conflitto d'interesse**.

Il decreto legislativo in corso di emanazione per l'adeguamento alle norme del nuovo diritto societario estende questo speciale obbligo alle operazioni influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Coloro che sono **preposti al controllo interno** riferiscono al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

È prescritto lo **scambio dei dati e delle informazioni rilevanti** tra il collegio sindacale e la società di revisione.

L'**articolo 151** regola i **poteri** dei sindaci e del collegio:

- 1) chiedere, anche individualmente, agli amministratori **notizie** sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere in qualsiasi momento ad atti d'**ispezione** e di **controllo**;

Il decreto legislativo in corso di emanazione estende il potere di richiedere notizie anche alle operazioni di società controllate e prevede la possibilità di scambio d'informazioni con i collegi sindacali o i corrispondenti organi di queste ultime sui sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

- 2) in caso di necessità, **convocare**, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, l'**assemblea** dei soci, il **consiglio di amministrazione** o il **comitato esecutivo** e avvalersi di **dipendenti della società** per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno **due membri** del collegio;
- 3) avvalersi, anche individualmente, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di **propri dipendenti e ausiliari** al fine di valutare

l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

L'**articolo 152** conferma la facoltà di **denunzia al tribunale** da parte dei sindaci secondo quanto previsto dal codice civile in caso di fondato sospetto di **gravi irregolarità** nell'adempimento dei doveri degli **amministratori**.

Il decreto legislativo in corso di emanazione specifica che la denuncia può riferirsi a gravi irregolarità passibili di recare danno alla società o a sue controllate.

La stessa facoltà è attribuita alla **CONSOB** ove sussista fondato sospetto di **gravi irregolarità** nell'adempimento dei doveri dei **sindaci**.

L'**articolo 153** disciplina l'obbligo di **referire all'assemblea** convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio circa l'attività di vigilanza svolta e le omissioni e i fatti censurabili rilevati, con facoltà di formulare ad essa proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

L'**articolo 154** indica le disposizioni del codice civile non applicabili al collegio sindacale delle società con azioni quotate, in quanto riguardanti aspetti espressamente disciplinati dal testo unico: si tratta in particolare degli articoli 2397 (composizione), 2398 (presidenza), 2399 (cause di ineleggibilità e decadenza), 2403 (doveri), 2403-bis (poteri), 2405, primo comma (obbligo di assistenza alle riunioni degli organi societari), 2426, numeri 5 e 6 (consenso del collegio per l'iscrizione di determinate voci all'attivo del bilancio), 2429, secondo comma (relazione dei sindaci sul bilancio), 2433-bis, quinto comma, 2440 e 2441, sesto comma (parere del collegio sulla congruità del prezzo di emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione).

Il decreto legislativo in corso di emanazione provvede per l'estensione e l'adeguamento di queste norme alle nuove forme societarie introdotte a seguito della riforma del libro V del codice civile.

2.1.2 La revisione contabile

L'**articolo 161** istituisce presso la CONSOB un **albo speciale delle società di revisione** abilitate all'esercizio delle attività di revisione previste dagli articoli 155 e 158, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1⁷, del decreto legislativo n. 88 del 1992 e il requisito di idoneità tecnica. Inoltre è richiesta un'idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti

⁷ Si veda, sopra, la nota 1.

nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.

Possono essere iscritte anche società di revisione costituite all'estero, alle quali è prescritto di trasmettere annualmente alla CONSOB la situazione contabile riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

Sono escluse dall'iscrizione nell'albo speciale le società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 1992 (interdizione temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, sottoposizione a misure antimafia, condanna per determinati delitti).

L'**articolo 155** definisce i **compiti delle società di revisione** iscritte nell'albo speciale:

- accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verificare la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato con le risultanze delle scritture contabili e gli accertamenti eseguiti nonché la conformità alle norme che li disciplinano.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento (*si veda il paragrafo successivo*).

L'**articolo 156** stabilisce che la società di revisione esprima con apposite **relazioni** un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

La società di revisione esprime un giudizio **senza rilievi** se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

La società di revisione può esprimere un giudizio **con rilievi**, un giudizio **negativo** ovvero rilasciare una dichiarazione di **impossibilità** di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

La società di revisione è tenuta ad informare immediatamente la CONSOB in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

L'**articolo 157** consente l'**impugnazione** della deliberazione con cui l'assemblea abbia approvato il **bilancio d'esercizio**, in caso di sua difformità dalle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ai soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, i quali possono altresì chiedere al tribunale di accertare la conformità del **bilancio consolidato** con le norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

La **CONSOB** può esercitare in ogni caso tale azione entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese. Le disposizioni recate dall'articolo 157 non si applicano alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.

Il successivo **articolo 158** attribuisce alla società di revisione contabile il compito di esprimere **parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni** in caso di **aumento di capitale** con esclusione o limitazione del diritto di opzione. In caso di **fusione o scissione**, la società incaricata della revisione contabile di più società partecipanti può redigere la **relazione** sulla congruità del rapporto di cambio per una sola fra esse. In caso di distribuzione di **acconti sui dividendi** il parere previsto dall'articolo 2433-*bis*, quinto comma, del codice civile è espresso dalla società di revisione.

Ai sensi dell'**articolo 159** il **conferimento** dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 è deliberato dall'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile, previo parere del collegio sindacale. L'assemblea medesima ne determina il corrispettivo. L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Pertanto, una società di revisione può certificare lo stato patrimoniale di una società per non più di nove anni.

L'assemblea può altresì revocare l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione.

Le deliberazioni di conferimento e revoca dell'incarico sono trasmesse alla CONSOB.

Qualora l'assemblea non deliberi l'incarico, provvede d'ufficio al conferimento la CONSOB, che ne determina anche il corrispettivo.

Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'**incompatibilità** stabilite con regolamento⁸ dal Ministro della giustizia, sentita la CONSOB (**articolo 160**).

L'**articolo 162** definisce i poteri di **vigilanza** della CONSOB sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale al fine di controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione;
- c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri.

Ai sensi dell'**articolo 163**, la CONSOB, qualora accerti gravi **irregolarità** nello svolgimento dell'attività di revisione, con riferimento a uno o più incarichi, può:

- intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

⁸ Il regolamento previsto dall'articolo 160 non risulta ancora emanato. Perciò la normativa in tema di incompatibilità è tuttora disciplinata dall'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa). Infatti l'articolo 214, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 58 del 1998 ha abrogato il citato articolo 3, ma ne ha, altresì, disposto l'applicazione sino all'emanazione del provvedimento indicato dall'articolo 160. Il citato articolo 214, comma 1, lettera t), ha peraltro disposto l'abrogazione del D.P.R. n. 136 del 1975.

L'articolo 3 del DPR n. 136 del 1975 stabilisce che l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

- 1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;
- 2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- 3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

- vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a un anno.

Sono quindi indicati i casi nei quali la CONSOB dispone la cancellazione di una società di revisione dall'albo speciale.

Relativamente ai **doveri** delle società di revisione, l'**articolo 164**, analogamente all'articolo 2409-*sexies* del codice civile, rinvia alle disposizioni dell'articolo 2407 e prevede la **responsabilità in solido** con la società di revisione per i responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile, relativamente ai danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

L'**articolo 165** stabilisce, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 155-165, ad eccezione del regime di impugnazione dei bilanci (art. 157), anche alle **società controllate** da società con azioni quotate.

2.2 Il Regolamento CONSOB

Con la deliberazione **n. 11971 del 14 maggio 1999**, la CONSOB ha adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

Il regolamento è stato successivamente modificato con le delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14372 del 23 dicembre 2003.

Le disposizioni in tema di controllo contabile sono contenute nel titolo VI, agli articoli da 145 a 149, per le disposizioni di carattere generale, e agli articoli da 150 a 152 per la revisione contabile dei gruppi.

L'**articolo 145** disciplina il contenuto del **libro della revisione contabile**.

Il successivo **articolo 146** elenca la **documentazione** che le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla CONSOB relativamente al **conferimento** e alla **revoca** dell'incarico di revisore dei conti, mentre l'**articolo 147** indica gli adempimenti documentali relativamente alle società controllate.

L'**articolo 148** reca le modalità e i tempi di **conferimento d'ufficio** dell'incarico di revisore da parte della **CONSOB** in via sostitutiva.

In particolare prevede che la CONSOB conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, entro sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo, dalla scadenza di un precedente incarico ovvero dalla comunicazione della cancellazione dall'albo speciale.

La CONSOB delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine indicato e i provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

L'**articolo 149** prevede che siano **iscritte nel registro delle imprese**, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società, le deliberazioni circa il **conferimento** e la **revoca** dell'incarico di revisione contabile e il **conferimento d'ufficio** da parte della CONSOB.

Per quanto riguarda la **revisione contabile dei gruppi**, l'**articolo 150** stabilisce che, ai fini del controllo contabile delle società controllate estere, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle **situazioni contabili delle controllate estere** predisposte ai fini del **consolidamento**.

L'**articolo 151** indica i parametri contabili, rispetto al bilancio consolidato, secondo i quali una società controllata è riconosciuta non rilevante e quindi esentata dalle procedure di revisione.

2.3 Il regime di incompatibilità

Si ricorda che l'articolo 2409-*quinquies* del codice civile individua i casi di ineleggibilità e di decadenza dall'incarico del controllo contabile. Il Testo unico sull'intermediazione finanziaria ha previsto, all'articolo 160, l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia che individui le situazioni di incompatibilità. Non essendo stato ancora emanato il regolamento, ai sensi dell'articolo 214, comma 2, del TUF, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'**articolo 3 del D.P.R. n. 136 del 1975**, in base al quale l'incarico di revisione non può essere conferito a società che si trovino in situazioni d'**incompatibilità** derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

- 1) siano **parenti o affini entro il quarto grado** degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

- 2) siano **legati** alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da **rapporti di lavoro autonomo o subordinato**, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- 3) siano **amministratori o sindaci della società** che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'**indipendenza** nei confronti della società.

Infine l'articolo 3 stabilisce che i **soci**, gli **amministratori**, i **sindaci** o i **dipendenti** della **società di revisione** alla quale è stato conferito l'incarico non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della stessa, se non sia decorso almeno **un triennio** dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

La **CONSOB** ha cercato di regolare alcune **situazioni non specificamente definite dalla normativa**, attraverso specifiche comunicazioni, che tuttavia, non essendo fornite di efficacia precettiva né assistite da sanzione, esplicano una mera funzione d'indirizzo.

In particolare, con la **comunicazione** n. DAC/RM/96003558 del **18 aprile 1996**, al fine di salvaguardare il requisito dell'indipendenza, la CONSOB invitava le società conferenti a non avvalersi della **consulenza** o di altre **prestazioni professionali** fornite da società o da studi professionali che intrattenessero rapporti a carattere continuativo con la società di revisione incaricata della certificazione dei bilanci.

Inoltre, qualora le **cariche sociali** della società conferente fossero ricoperte da uno o più soggetti facenti parte delle suddette società di consulenza o studi professionali, la CONSOB specificava che la società di revisione incaricata non avrebbe dovuto avvalersi delle prestazioni di tali organismi (società o studi) nello svolgimento dell'incarico.

La Commissione raccomandava comunque alle società conferenti di evitare di nominare alle cariche sociali soggetti che facessero parte delle suddette società di consulenza e studi professionali.

2.4 Il quadro di riferimento comunitario

La **direttiva 84/253/CEE del Consiglio** relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili stabilisce i **requisiti minimi** delle persone che possono essere autorizzate all'esercizio del controllo legale dei documenti contabili.

In particolare gli **articoli 24 e 25** della direttiva impongono agli Stati membri dell'UE di prescrivere che i revisori (persone fisiche o società di revisione) possano effettuare il controllo legale dei conti solo se sono **indipendenti**. L'**articolo 26** della direttiva prescrive agli Stati membri di garantire che i revisori siano passibili di adeguate **sanzioni** qualora vengano meno all'obbligo di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, l'**articolo 27** della direttiva impone agli Stati membri di garantire, come minimo, che **soci e azionisti di una società di revisione** non intervengano nell'espletamento di funzioni di controllo in modo da compromettere l'indipendenza della persona fisica che effettua il controllo dei documenti in nome della società di revisione. Quest'obbligo vale anche per i membri degli organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza della società di revisione che non siano a loro volta revisori dei conti abilitati.

La problematica dell'indipendenza dei revisori è stata affrontata nel **Libro verde della Commissione** del 1996 concernente "Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore dei conti nell'Unione europea"⁹.

A seguito della **comunicazione della Commissione del maggio 1998** intitolata "La revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future"¹⁰ è stato costituito un comitato UE per la revisione contabile, il quale ha indicato l'indipendenza dei revisori come una delle sue preoccupazioni prioritarie.

Infine, la **comunicazione della Commissione del 13 giugno 2000** "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" sottolinea l'importanza di assicurare che la funzione di revisione legale dei conti venga esercitata a livelli qualitativi uniformemente elevati nell'ambito dell'Unione, sviluppando regole comuni anche per quanto riguarda le norme etico-professionali.

Con la **raccomandazione del 16 maggio 2002** "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali"¹¹, la Commissione UE indica, nella prima parte, i **requisiti generali di indipendenza per i revisori legali dei conti** e definisce l'ambito delle persone alle quali tali requisiti devono applicarsi. Nella seconda parte viene quindi individuata una serie di circostanze

⁹ COM(96)338, luglio 1996.

¹⁰ *Gazzetta ufficiale* n° C 143 dell'8 maggio 1998, pp. 12-16.

¹¹ Raccomandazione della Commissione 2002/590/CE.

specifiche nelle quali l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa e sono fornite indicazioni sulle misure che un revisore legale dei conti deve prendere per ridurre al minimo questi rischi in relazione ad uno specifico incarico di revisione.

Tra i principi generali si raccomanda che, nello svolgimento di una revisione legale dei conti, il revisore sia **indipendente** dal cliente il cui bilancio è oggetto di revisione, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale. Un revisore non deve accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra lo stesso e il cliente esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione) che possano indurre un terzo ragionevole e informato a ritenere compromessa l'indipendenza del revisore stesso.

La raccomandazione, peraltro, afferma che spetta al revisore legale stesso assicurare che sia rispettato il requisito d'indipendenza.

Secondo la raccomandazione, l'indipendenza dei revisori potrà essere garantita attraverso un'adeguata **pubblicità dei corrispettivi** da essi percepiti e, per le società di revisione, assicurando che la **proprietà** o il **controllo** di esse appartenga a **soggetti abilitati ad effettuare la revisione legale dei conti** nell'Unione europea.

La Commissione è intervenuta da ultimo nel **maggio 2003** con la **comunicazione** al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE"¹², recante la proposta di aggiornare l'ottava direttiva sul diritto delle società trasformandola in una direttiva fondata su principi e ad ampio raggio, applicabile a tutti i controlli legali dei conti effettuati nell'Unione.

La direttiva aggiornata dovrebbe chiarire **il ruolo e la posizione del revisore** e definire i requisiti riguardanti la **struttura di controllo** volti a garantire revisioni di elevata qualità. Essa includerebbe pertanto disposizioni riguardanti:

- 1) la formazione dei revisori;
- 2) la vigilanza pubblica attraverso la definizione di requisiti minimi e l'istituzione di un meccanismo di coordinamento a livello comunitario;
- 3) il controllo esterno della qualità della revisione;
- 4) le sanzioni disciplinari;
- 5) i principi di revisione (attraverso l'adozione dei principi internazionali per tutti i controlli legali dei conti dal 2005);
- 6) l'etica e l'indipendenza, con l'inserimento dei principi sull'indipendenza dei revisori dei conti nell'ottava direttiva aggiornata e uno studio sui possibili effetti di misure più restrittive circa i servizi aggiuntivi alla revisione forniti ai clienti dalle società di revisione.

Nella direttiva verrebbe prevista inoltre l'istituzione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile.

¹² COM/2003/286.

2.5 La relazione della Commissione Galgano

Nel settembre 2002 la **Commissione ministeriale di studio sulla trasparenza delle società quotate** (c.d. Commissione Galgano) ha presentato la relazione finale sulla propria attività¹³.

La Commissione era stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2002 con "il compito di esaminare l'idoneità dell'ordinamento interno a fornire al mercato una rappresentazione veritiera della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle imprese quotate, che consenta di segnalare per tempo l'insorgere di situazioni di crisi e di individuare le misure correttive necessarie".

Peraltro, il decreto istitutivo della Commissione richiamava l'attenzione sulle esigenze della trasparenza e della prevenzione dei conflitti d'interessi nel governo delle imprese quotate e sottolineava, in particolare, l'esigenza di un esame specifico della materia con riguardo ai principi contabili, al ruolo dei revisori e al ruolo degli analisti.

La Commissione ha effettuato un raffronto tra il sistema di controlli e garanzie italiano con quello statunitense, sottolineando tuttavia che i due contesti presentano fra loro rilevanti differenze, relative sia alla tradizione normativa sia alla struttura del mercato, che rendono difficili paragoni e confronti.

La Commissione ha, quindi, formulato proposte che, relativamente alle società di revisione, possono essere così sintetizzate:

- per quanto riguarda l'**indipendenza delle società di revisione**, ampliamento dei poteri regolamentari attribuiti alla CONSOB per consentire ad essa di introdurre le seguenti innovazioni:
 - recepimento del **concetto di rete** entro la quale si colloca la società di revisione;
 - pubblicità, in allegato al bilancio della società di revisione e nell'offerta al cliente, della **composizione della rete**;
 - divieto, per la società cliente e per le società che la controllano o ne sono controllate, di conferire alle entità componenti la rete **incarichi diversi dalla revisione** valutati, per regolamento CONSOB, come suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione;
 - pubblicità dei **compensi** che la società di revisione e la sua rete hanno percepito dalla società sottoposta a revisione;
- disciplina legislativa del **conferimento dell'incarico di revisione** e della sua **durata**, modificando al riguardo le norme vigenti nel TUF:

¹³ Relazione presentata il 27 settembre 2002 e pubblicata nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze (www.tesoro.it/DOCUMENTAZIONE/Commissione_Studio_trasp_soc_quotate.pdf).

- gli amministratori propongono all'assemblea una **terna di nominativi**, unitamente al parere con preferenza motivata del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo);
- l'incarico dura **sei anni** senza possibilità di immediato rinnovo;
- la CONSOB fissa i **criteri generali** per la determinazione dei **corrispettivi** per la revisione;
- vengono attribuite alla CONSOB le **risorse** necessarie per l'assolvimento della funzione di controllo della qualità della revisione.

La Commissione ha raccomandato, infine, di dare attuazione all'articolo 160 del TUF con l'emanazione del **regolamento** del Ministro della giustizia sulle **incompatibilità** delle società di revisione e del responsabile della revisione.

2.6 L'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria

Giova ricordare, infine, che la Commissione VI (Finanze) della Camera dei deputati ha svolto nella presente legislatura un'indagine conoscitiva sull'attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Particolare attenzione è stata data alle valutazioni circa l'esistenza, fra i molteplici rilevabili, del **conflitto d'interessi** derivante dal cumulo di funzioni di consulenza e di revisione nel medesimo soggetto.

Su questo specifico aspetto, nel corso del dibattito in Commissione è emerso un orientamento prevalente circa la necessità di evitare, peraltro in osservanza delle istruzioni già impartite dalla CONSOB, qualsiasi **commistione fra attività di consulenza e di revisione**.

Sul tema del conflitto d'interessi, tra le osservazioni rappresentate da parte degli intermediari, oltre alla mancata emanazione del regolamento ex articolo 160 del TUF sulle incompatibilità dei revisori, è stata sottolineata l'esigenza di intervenire riguardo su una ritenuta incongruenza normativa.

Si è osservato infatti che l'articolo 149 del TUF, che disciplina i doveri del **collegio sindacale**, non si applica alle banche e agli intermediari (SIM, SGR e SICAV) che l'articolo 9 sottopone alle norme sulla revisione contabile; ciò significa che la funzione di controllo contabile risulta attribuita al collegio sindacale e, in forza del testo unico, anche alla società di revisione esterna. Tale sovrapposizione di funzioni a carico dei due organi potrebbe comportare un rischio di reciproca deresponsabilizzazione.

In connessione con i temi del conflitto d'interessi e dell'indipendenza della società di revisione è stato trattato quello relativo alla **rotazione degli incarichi**.

Si tratta di questione controversa che, per esempio, negli Stati Uniti non viene valutata con la stessa attenzione. La disciplina nazionale prevede l'**incarico**

triennale con possibilità di rinnovo. Ipotesi alternative possono essere costituite dalla soluzione individuata in sede europea, che pone l'accento sulle situazioni d'**incompatibilità** risultanti a carico del singolo revisore piuttosto che della società; oppure dalla previsione di una **rotazione obbligatoria** dopo un periodo massimo di sei anni, senza possibilità di rinnovo, come propone parte degli intermediari.

A questo proposito, fra le diverse valutazioni sottoposte all'attenzione della Commissione, la CONSOB ha segnalato l'incompletezza del **sistema sanzionatorio** disegnato dal TUF, che non prevede sanzioni amministrative a carico della società di revisione ma solo a carico del singolo revisore.

SEZIONE II

REGOLE DI AUTODISCIPLINA:

**Il Codice di autodisciplina per le società
quotate ("Codice Preda")**

1. LA CORPORATE GOVERNANCE E IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETÀ QUOTATE

1.1 La nozione di *corporate governance* nel dibattito recente

Il tema dei modelli di governo societario e, di conseguenza, il dibattito sull'adozione di un nuovo sistema di regole a ciò relative, ha acquisito particolare centralità nell'ultimo periodo, tanto a livello internazionale quanto in Italia, ponendo all'ordine del giorno il tema dell'adeguatezza delle regole di diritto societario esistenti nei vari ordinamenti.

Con il termine di ***corporate governance*** (governo societario) si fa in genere riferimento al sistema di regole di tipo organizzativo avente ad oggetto il complesso di relazioni che, in ogni società di capitali, viene a porsi tra gli azionisti, gli amministratori, i dirigenti e gli altri cosiddetti *stakeholders* dell'impresa (ad esempio dipendenti, fornitori ecc.). Costituiscono pertanto caratteristiche fondamentali della *governance* elementi quali l'articolazione degli organi di vertice societario, la struttura dei controlli esercitati dai sovra-sistemi di riferimento e le impostazioni di tipo relazionale che caratterizzano gli organi di vertice societario e i sovra-sistemi.

È ovviamente possibile rintracciare altre definizioni di *corporate governance*. Ad esempio, alcune di queste sono direttamente rinvenibili nei diversi codici di autoregolamentazione predisposti in diversi Paesi finanziariamente avanzati e da organismi internazionali. Tra questi si possono ricordare:

- OECD *Principles*: la *governance* riguarda un insieme di relazioni tra il *management* della società, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e gli altri *stakeholders*. La *governance*, inoltre, comprende la struttura attraverso la quale vengono definiti gli obiettivi dell'impresa e i mezzi per conseguirli e controllarli;
- Cadbury Code (Gran Bretagna): la *governance* è il sistema attraverso cui le imprese sono dirette e controllate;
- CalPERS *Governance Principles* (Stati Uniti): la *corporate governance* si riferisce alle relazioni tra i diversi *stakeholders* nel determinare l'indirizzo generale e i risultati dell'impresa. In tal senso sono *stakeholders* primari gli azionisti, il *management* guidato dal CEO e il consiglio di amministrazione;
- Code of Best Practice for Corporate Governance (Germania): la *governance* è un complesso di strumenti volti a rendere responsabile e orientato alla creazione del valore chi gestisce e controlla l'impresa. Le regole di *corporate governance* promuovono e rinforzano la consonanza tra azionisti, finanziatori, dipendenti, *business partner* e i cittadini in generale nei mercati nazionali e internazionali;
- Vienot Report (Francia): la *governance* consente di rendere un'impresa consapevole e orientata al perseguimento dei comuni interessi del Paese.

Per l'Italia il Codice Preda, cui è dedicata la presente sezione, definisce la *corporate governance* come un insieme di regole attraverso le quali l'impresa è gestita e controllata.

In Italia la problematica della *corporate governance* è stata recentemente riaffrontata nel corso del dibattito che ha portato alla riforma della disciplina delle società di capitali. Da un certo punto di vista si è trattato di un intervento collocabile in una prospettiva di completamento di un quadro regolamentare già delineato a partire dal 1998 con l'emanazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), proseguito poi, nel 1999, con l'emanazione del Codice di autodisciplina per le società quotate (il cosiddetto "Codice Preda").

Per quanto concerne l'adozione del Testo unico dell'intermediazione finanziaria, si è trattato di un intervento decisamente innovativo del quadro normativo concernente la disciplina delle società quotate¹⁴.

Si ricorda che le novità introdotte dal Testo unico in tale ambito hanno riguardato la disciplina tanto degli intermediari che degli emittenti. In particolare, a quest'ultimo riguardo, il Testo unico ha profondamente riformato le norme di diritto societario applicabili alle società quotate e quelle in tema di offerte pubbliche di acquisto. In sintesi, l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è stato quello di garantire una migliore *governance* delle società quotate attraverso:

- la previsione di adeguati mezzi di tutela delle minoranze azionarie;
- un sistema di controlli interni più efficace;
- una maggiore trasparenza dell'informativa societaria.

Il Testo unico, oltre che alla normazione secondaria, ha lasciato ampi spazi all'autoregolamentazione da parte degli enti di gestione del mercato e all'autonomia statutaria. Da qui la specificazione di molti principi di *corporate governance* a livello di normativa secondaria, in particolar modo con i regolamenti attuativi emanati successivamente dalla CONSOB, e l'emanazione di un atto di autoregolamentazione da parte dei soggetti operanti nel mercato di borsa, sulla scorta di precedenti esperienze già attivate in altri Paesi, il Codice Preda.

A livello teorico, la **ratio dell'autoregolamentazione** può essere rinvenuta:

- nella fiducia in una maggiore capacità ed esperienza degli operatori del mercato rispetto ad un potere esterno con riguardo alle esigenze connesse all'organizzazione di un mercato;
- nella più ampia flessibilità di tale strumento rispetto alle regole emanate a livello sia legislativo, sia amministrativo;
- nel fatto che il mercato di borsa - interessato a mantenere il cosiddetto "valore reputazionale del listino" - sia ampiamente incentivato all'emanazione di regole efficienti e alla predisposizione di meccanismi di controllo.

1.2 Il Codice di autodisciplina delle società quotate

Il Codice di autodisciplina delle società quotate viene emanato in Italia nell'ottobre del 1999, sulla base dei lavori svolti da un comitato di esperti (rappresentanti di società emittenti, intermediari e gestore del mercato) su iniziativa della Borsa Italiana S.p.a.

Il Codice (noto, dal nome dell'allora presidente della società e del comitato chiamato alla sua realizzazione, come "Codice Preda") risente decisamente, nella sua impostazione, degli orientamenti in tema di *corporate governance* emersi all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone. Il Codice Preda, infatti, si inserisce tra le altre iniziative europee in materia come il "Rapporto Cadbury" in Gran Bretagna (1992), il "Rapporto Vienot" in Francia (1995, poi aggiornato nel 1999), il "Rapporto Peters" in Olanda (1997), il "Rapporto Cardon" in Belgio (1998), il "Rapporto Olivencia" in Spagna (1998), il "Combined Code" del *London Stock Exchange* (1998). È soprattutto da questo ultimo testo che il Codice Preda trae spunto in numerose sue disposizioni.

¹⁴ In realtà, già nel 1997 la CONSOB aveva affrontato uno dei temi centrali della *corporate governance*, ossia quello dei controlli societari, in una Comunicazione indirizzata alle società quotate, le cui indicazioni furono poi in parte seguite anche dal legislatore del Testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Al Codice, la cui adozione viene consigliata alle società emittenti i cui titoli sono o dovranno essere quotati sui mercati regolamentati, è stato poi affiancato un Rapporto sulla *corporate governance* (il cosiddetto "Rapporto Preda"): si tratta di un documento con una serie di indicazioni concernenti le specificità del contesto societario italiano, di cui si deve tener conto nel recepire gli *standard* internazionali di *best practice*, nonché circa gli obiettivi e i contenuti del Codice stesso.

Il Codice di autodisciplina **raccomanda** alle società quotate l'adozione dell'assetto di *corporate governance* maggiormente idoneo a massimizzare, nel medio-lungo periodo, il valore per gli azionisti (cioè per gli *shareholders*) e tale da ripercuotersi positivamente anche sugli altri soggetti interessati alla vita della società, quali i clienti, i consumatori, i fornitori, i dipendenti, la comunità e l'ambiente (gli *stakeholders*).

Si è ritenuto pertanto che l'adesione ai principi fissati dal Codice consenta alle società di aumentare la propria affidabilità per gli investitori - rendendo quindi più conveniente il loro accesso ai mercati dei capitali - attraverso l'applicazione di un modello organizzativo societario in grado di gestire correttamente i rischi d'impresa e gli eventuali conflitti d'interesse che possono insorgere tra la gestione (gli amministratori) e la proprietà (gli azionisti), nonché tra minoranze e maggioranze.

Riguardo ai **contenuti** (su cui vedi più diffusamente *infra*), in estrema sintesi il Codice Preda riconosce il ruolo fondamentale del consiglio d'amministrazione nelle scelte organizzative e strategiche delle società, proponendone una composizione equilibrata che sappia garantire il buon governo della società attraverso la presenza, accanto agli amministratori esecutivi, di amministratori non esecutivi e, tra questi, di amministratori indipendenti; a questo proposito l'indipendenza degli amministratori richiede l'assenza di legami economici - diretti o indiretti - e familiari con la società, tali da poterne minare l'autonomia di giudizio (ad esempio attraverso la titolarità di partecipazioni di controllo nella società, la partecipazione a patti parasociali, l'esistenza di legami di parentela).

Tra gli altri argomenti affrontati dal Codice spiccano inoltre il trattamento e la diffusione delle informazioni, la trasparenza delle nomine, la rilevanza del comitato di controllo interno e di quello per la remunerazione, le operazioni con le parti correlate, i rapporti con i soci e i sindaci.

Per quanto concerne la **vincolatività** del Codice Preda, le società quotate nel mercato di borsa non sono in alcun modo obbligate ad adottarne i contenuti (essendo il Codice da un punto di vista formale semplicemente un insieme di regole di *best practice*), né la sua mancata adozione può essere suscettibile di sanzioni.

L'adesione al Codice avviene pertanto su base volontaria, in linea con le soluzioni adottate negli ordinamenti anglosassoni (ma più di recente anche germanici), e discende quindi dal peso che nel nostro Paese possono avere la *moral suasion* da parte dell'organo di vigilanza (e, recentemente, anche del gestore del mercato di borsa), nonché dall'eventuale sanzione applicabile dal mercato, il quale tenderà a privilegiare le società che applichino al proprio interno i principi organizzativi prescritti dal Codice. Tale stimolo dovrebbe valere soprattutto per attrarre le scelte di investimento degli operatori non residenti (una fetta crescente del mercato italiano), che richiedono quanto più possibile uniformità e trasparenza delle scelte societarie.

Nella stesura del Codice si è comunque tenuto conto sia della disciplina societaria italiana (che è in parte differente da quella degli altri Paesi europei e, in particolar modo, da quella dei Paesi anglosassoni), sia delle peculiarità che caratterizzano il nostro sistema economico (in particolare la

presenza di un elevato numero di società con proprietà concentrata e un numero assai limitato di società con azionariato diffuso).

Il Codice esprime pertanto - come si legge nel Rapporto Preda - un sistema di *governance* allineato alla prassi statutaria e amministrativa che già viene adottata da quelle società che più di altre hanno sperimentato modelli evoluti di governo societario.

In questo senso si spiega il **carattere** definito "**flessibile**" del Codice Preda, nel senso che esso ha tenuto conto delle diverse strutture dimensionali e proprietarie delle società consentendo di essere adottato "gradualmente", quindi anche in una prospettiva di medio periodo. Si è trattato in questo caso di un'esigenza fortemente avvertita, dal momento che, per adeguarsi a diverse previsioni del Codice, le società quotate avrebbero probabilmente dovuto ricorrere anche a modifiche statutarie (ad esempio, per le raccomandazioni sull'ampliamento dei poteri del presidente del consiglio d'amministrazione).

Con riguardo infine all'**applicazione** del Codice di autodisciplina, la decisione circa la sua adozione rientra tra le competenze del consiglio d'amministrazione della società quotata. È il consiglio, inoltre, che è tenuto (in base di una norma delle Istruzioni ai regolamenti dei mercati organizzati) a **dare comunicazione annualmente ai soci e al mercato**, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, riguardo al sistema di governo societario prescelto e alle ragioni per cui si sia eventualmente preferito non adottare (oppure adottare solo in parte) il Codice.

Tale principio-guida per l'applicazione del Codice viene definito nel Rapporto Preda "*freedom with accountability*", in quanto consente alle società di perseguire i propri obiettivi e, contemporaneamente, di assicurare piena trasparenza nelle scelte.

È da segnalare che, dopo quasi tre anni dalla sua adozione, nel luglio del 2002 il Codice Preda è stato oggetto di una **revisione**, limitata a singole disposizioni, motivata principalmente dall'esigenza di apportare alcuni aggiustamenti resi necessari per recepire quanto emerso dalla prassi applicativa.

Premesso che le modifiche non hanno inciso sull'impostazione generale del Codice, esse hanno da un lato puntato al chiarimento di alcuni concetti (quali quello di "amministratori indipendenti" e di "sistema per il controllo interno") e ad una migliore definizione del ruolo del consiglio di amministrazione, dall'altro hanno introdotto nuove nozioni (come quella di "operazioni con parti correlate") che nella versione precedente erano solamente accennate.

Nel complesso, l'orientamento che è emerso da tali modifiche è stato verso un rafforzamento di alcuni meccanismi di controllo (probabilmente anche per l'influenza esercitata dagli scandali finanziari statunitensi durante i lavori di revisione del Codice): è in questa chiave che possono leggersi, ad esempio, le innovazioni introdotte in materia di amministratori indipendenti, rispetto ai quali la nuova versione del Codice ha chiarito e ampliato la nozione di indipendenza.

2. I CONTENUTI DEL CODICE PREDA

2.1 Il consiglio di amministrazione

Nel dibattito che ha preceduto la redazione del Codice è stato affrontato il problema dell'ampiezza delle attività dell'organo amministrativo, secondo due modelli: il primo vede l'attività del consiglio di amministrazione limitata alla sola funzione di indirizzo e supervisione (concentrando i poteri operativi nelle mani di uno o pochi amministratori delegati o del comitato esecutivo), il secondo estende tale attività sino a ricomprendervi anche un'azione operativa più diretta. La scelta effettuata con il Codice Preda è stata quella di **attribuire all'organo amministrativo** soprattutto la **responsabilità degli indirizzi strategico-organizzativi**, che dovrebbero essere focalizzati al perseguimento dell'interesse sociale inteso come massimizzazione del valore per gli azionisti.

Su questo punto il Codice Preda appare sostanzialmente in linea con gli orientamenti espressi dai testi emanati in Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Spagna (mentre in Francia il Codice Viénot pone l'accento anche sull'impatto sociale dell'attività d'impresa).

Nella logica del Codice di autodisciplina la centralità del consiglio di amministrazione costituisce il punto di riferimento fondamentale. Al consiglio competono pertanto sia le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici (ed organizzativi, per quanto riguarda i gruppi) sia la verifica circa la sussistenza dei controlli necessari per valutare l'andamento complessivo dell'azienda.

A tale proposito, con le modifiche apportate al Codice nel 2002 questo ruolo di guida del consiglio di amministrazione unitariamente considerato è stato ulteriormente sottolineato, evidenziando ad esempio che l'esistenza di un sindacato azionario non deve comportarne una sottovalutazione, oppure che la nomina di un comitato esecutivo non deve condurre ad una riduzione dei compiti spettanti al consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Nel Codice Preda sono poi individuati i compiti e i poteri spettanti al consiglio di amministrazione (articolo 1.2) ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Viene altresì specificato che la sua funzione di guida si attua sia attraverso le riunioni, da tenersi con cadenze regolari, sia attraverso l'effettivo impegno di ciascun amministratore in tali riunioni e in quelle dei comitati costituiti al suo interno.

Sempre al fine di assicurare il buon governo societario, viene raccomandata la produzione di un'informativa adeguata nei confronti dei consiglieri non esecutivi (analogamente a quanto successivamente previsto per i sindaci). Il Codice non raccomanda tuttavia in modo esplicito l'adozione di un regolamento del consiglio di amministrazione.

2.2 Gli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti

Pur essendo il consiglio di amministrazione un organo unitario, al suo interno convivono amministratori esecutivi (cioè gli amministratori delegati, il presidente qualora sia titolare di deleghe, nonché gli amministratori con funzioni direttive nella società) e non esecutivi. Il Codice Preda, prendendo atto che le deleghe gestionali sono appannaggio di una sola parte dei membri del consiglio, **raccomanda** che la **componente non esecutiva** possa avere - per numero e autorevolezza - un **peso significativo nelle decisioni consiliari** (articolo 2).

Il comitato esecutivo (organismo già ampiamente conosciuto e consolidato nel sistema di governo societario italiano e previsto in quasi tutti gli statuti), ove costituito, e gli amministratori delegati sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle funzioni di guida del consiglio di amministrazione, informandolo periodicamente sull'esercizio dei poteri delegati.

Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di poteri gestionali in capo agli organi delegati, nonché per prevenire eventuali ipotesi di conflitto d'interessi, il Codice raccomanda una delimitazione dei poteri e delle responsabilità collegate alle deleghe conferite a singoli amministratori. A tale proposito, nel commento all'articolato viene evidenziato come sia diritto e interesse del consiglio vigilare per evitare una concentrazione rilevante dei poteri gestionali in capo agli organi delegati senza un sistema di controlli adeguato.

Sempre in tema di deleghe agli amministratori, si raccomanda che queste non riguardino - oltre che le materie riservate dalla legge e dallo statuto al consiglio - le operazioni più significative (e in particolare la gestione delle operazioni con parti correlate), il cui esame deve essere riservato esclusivamente alla competenza del Consiglio. Inoltre, viene raccomandata la definizione delle modalità e della periodicità dell'informativa cui sono tenuti gli organi delegati rispetto al consiglio in riferimento all'attività da loro svolta nell'esercizio delle deleghe.

Sulla base dei **requisiti soggettivi** richiesti dal Codice Preda agli amministratori, questi ultimi dovrebbero essere dotati di competenze specifiche (al fine di poter svolgere le proprie funzioni con consapevolezza) ed essere in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di tempo.

Le decisioni degli amministratori devono essere autonome nella misura in cui vengono prese, nell'interesse della generalità degli azionisti, con l'obiettivo di massimizzare lo "*shareholder value*". L'indipendenza di giudizio deve essere, peraltro, requisito caratterizzante le decisioni di tutti gli amministratori, sia esecutivi che no.

Si segnala altresì che il Codice non ha ritenuto opportuno indicare limiti quantitativi riguardo al numero e alla durata in carica degli amministratori. Tuttavia, con una modifica introdotta nel 2002 è stato inserito un inciso che invita gli amministratori ad accettare gli incarichi loro conferiti tenendo anche conto del numero di cariche (come amministratori o sindaci) che essi ricoprono in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di grandi dimensioni. Inoltre, nel commento all'articolato viene specificato come sia compito del consiglio di amministrazione la rilevazione annuale e la diffusione delle informazioni sulle cariche di amministratore e di sindaco ricoperte dai propri consiglieri in altre società.

Le disposizioni concernenti la presenza di **amministratori indipendenti** all'interno dei consigli costituiscono una delle parti di maggiore significatività del Codice di autodisciplina.

Nel dibattito precedente all'adozione del Codice, tra le cause che potevano influenzare negativamente il funzionamento dell'organo gestionale era stata individuata la possibile dipendenza da influenze esercitabili da parte di soggetti diversi, quali, a seconda dei casi, gli azionisti di riferimento o il *management*; come rimedio per fronteggiare questa situazione si è pertanto proposto di rendere immune il consiglio di amministrazione rispetto a tali condizionamenti, mediante l'inserimento di membri esterni indipendenti.

Il Codice Preda ha pertanto **raccomandato** concretamente la presenza di un **numero adeguato di amministratori non esecutivi indipendenti** (in conformità con la prassi internazionale), fornendone una definizione (articolo 3). Sono definiti indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno intrattenuto relazioni economiche rilevanti con la società, i suoi

amministratori esecutivi o i suoi azionisti, né direttamente né indirettamente, che non sono titolari di partecipazioni rilevanti o partecipano a patti parasociali per il controllo della società. Tale definizione è stata successivamente ampliata, a seguito della revisione del Codice, includendovi anche l'inesistenza di rapporti familiari con gli amministratori esecutivi della società e gli azionisti di riferimento.

Il **requisito di indipendenza** viene differenziato in relazione all'assetto proprietario della società. Difatti, mentre per le società ad azionariato diffuso il commento all'articolato pone l'accento in particolare sull'assenza di relazioni economiche con gli amministratori delegati, per quelle a proprietà concentrata l'accento è posto anche sull'indipendenza nei confronti dei soci di riferimento.

Vi è anche un riferimento all'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, ma senza che vengano fissati criteri quantitativi, rinviandone pertanto la valutazione al CdA nella sua collegialità. Viene inoltre accennata l'esigenza che anche nelle società controllate da società quotate vi sia un numero adeguato di consiglieri indipendenti.

La valutazione circa l'indipendenza dei singoli amministratori compete al consiglio di amministrazione nella sua collegialità (non viene tuttavia fatto riferimento a criteri precisi per il giudizio). Il Codice sottolinea inoltre come la presenza di amministratori indipendenti, oltre a garantire equilibrio e autonomia di giudizio all'organo di gestione (consentendo così la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza che di minoranza), consenta di apportarvi competenze tecniche specifiche.

Rispetto al dibattito tra coloro che - in una logica di dialettica rappresentativa - sono favorevoli all'ingresso nel consiglio di amministrazione di rappresentanti delle minoranze o di altri portatori di interessi (come i dipendenti o gli investitori istituzionali) e coloro che - in una logica di operatività collegiale - preferiscono evitare o comunque limitare al massimo l'introduzione di elementi di conflittualità o di negoziato negli organi di gestione, il Codice Preda sembra prendere posizione in favore di quest'ultima opzione.

Dal Codice traspare infatti la convinzione che la presenza di membri indipendenti sia di per sé sufficiente a garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti: da qui la mancata previsione di meccanismi tendenti a garantire alle minoranze il diritto alla designazione di amministratori. Allo stesso modo manca nel Codice ogni possibile riferimento ad una eventuale presenza nell'organo di gestione di rappresentanti di interessi diffusi.

2.3 Il presidente del consiglio di amministrazione

L'articolo 4 del Codice Preda disciplina la figura del presidente, sottolineandone l'importanza ai fini del sostanziale rispetto dei principi di *governance* e per il corretto funzionamento del consiglio.

Riguardo ai compiti, spetta al presidente convocare le riunioni (e definirne l'ordine del giorno), far circolare - secondo modalità da concordare con gli amministratori esecutivi - adeguati e tempestivi flussi di informazione in favore degli amministratori (in particolar modo di quelli non esecutivi), nonché assicurarsi che tutti gli amministratori possano partecipare alle discussioni del consiglio in modo consapevole e informato, facendo salvi, comunque, i casi di necessità e di urgenza.

Particolarmente significativa è la disposizione del Codice concernente la figura del presidente qualora assumi in sé **anche deleghe operative**.

Quello della cumulabilità dei ruoli all'interno del consiglio di amministrazione (in particolare tra il presidente, guida e moderatore dell'attività dell'organo collegiale, e l'amministratore delegato,

dotato di responsabilità operative) rappresenta infatti un problema di *corporate governance* cui anche a livello internazionale si è tentato di dare una soluzione nel senso di una separazione dei ruoli: ad esempio in Francia il recente rapporto Viénot dedica ampio spazio a tale tematica.

A questo proposito il Codice Preda (pur riconoscendo come, in linea di principio, presidente e amministratore delegato abbiano ciascuno compiti propri) ammette la possibilità di conferire deleghe al presidente, in questo tenendo in considerazione l'ampia diffusione di tale prassi nelle società italiane. L'unico onere che viene imposto dal Codice nel caso di cumulo delle cariche consiste pertanto nella raccomandazione di fornirne puntuale informazione all'interno della relazione sulla gestione.

2.4 L'informativa societaria

Già nel dibattito che aveva preceduto l'emanazione del Testo unico dell'intermediazione finanziaria era stata sottolineata l'importanza di disporre di un'informazione societaria più completa, trasparente e tempestiva per le società quotate, in grado di tutelare azionisti, investitori e *stakeholders*. Da qui l'opportunità di prescrivere **specifici standard miranti ad accrescere la trasparenza complessiva dell'informativa societaria** riducendo così in tale ambito la discrezionalità degli amministratori.

Su tale tematica il Codice Preda ha dettato alcune raccomandazioni, concentrandosi sull'informazione al consiglio di amministrazione da parte degli organi delegati (articolo 5) e sul trattamento delle informazioni "*price sensitive*" (articolo 6).

Quanto al primo punto, il Codice si preoccupa che l'esercizio della delega da parte degli amministratori delegati e del comitato esecutivo si accompagni ad un'informativa al consiglio adeguata e periodica (in base all'importanza delle deleghe, alla frequenza con cui vengono esercitate, nonché in relazione al settore di attività e alle dimensioni delle società). Soprattutto per quanto concerne alcune operazioni di particolare delicatezza (operazioni atipiche, inusuali e con parti correlate), pur riconosciute legittime se eseguite nell'interesse sociale, si raccomanda di darne adeguata informazione a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Rispetto al trattamento delle **informazioni riservate**, il Codice si preoccupa di contemperare l'esigenza di una loro diffusione con la necessaria riservatezza. Pertanto, se da un lato esso dispone che tutti gli amministratori mantengano la necessaria riservatezza su documenti e informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, dall'altro segnala l'opportunità di adottare (su impulso degli amministratori delegati) idonee procedure interne per la gestione delle informazioni "*price sensitive*", anche per evitare fenomeni di selezione nella loro comunicazione oppure una loro diffusione in modo incompleto, inadeguato o tardivo. Su questo tema va altresì segnalata una modifica introdotta al Codice con la revisione operata nel 2002, in base alla quale si raccomanda alle società quotate di adottare uno specifico codice di comportamento per la disciplina degli obblighi informativi inerenti alle **operazioni su strumenti finanziari** compiute da amministratori, sindaci e altre persone che per la loro carica abbiano accesso ad informazioni rilevanti (, le società possono valutare se ricomprendere tra tali persone anche i responsabili delle aree operative e delle funzioni legale-societaria, finanziaria e di comunicazione).

2.5 Il controllo interno e il comitato per il controllo interno

Le disposizioni in materia di controllo interno (articolo 9) sono state riviste in maniera significativa in sede di revisione del Codice Preda. Ciò vale in particolare per la riformulazione della definizione di sistema di controllo interno (che riprende quella, internazionalmente accettata, contenuta nel CO.S.O. *Report*¹⁵) quale processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali: una riformulazione che, analogamente ad altre modifiche al Codice introdotte nel 2002, va nella direzione del rafforzamento degli strumenti di vigilanza attraverso un ampliamento della definizione (e quindi dell'operatività) di tale funzione.

Il sistema di controllo interno della società (secondo la definizione elaborata dal CO.S.O. *Report*) consiste nel "processo che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle attività operative, di attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi che a fini interni, di conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne e alla salvaguardia dei beni aziendali".

La definizione adottata dal Codice sottolinea il **carattere di "processo" del controllo interno**, coinvolgente tutte le funzioni aziendali e finalizzato ad indirizzare le attività gestionali al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficienza delle operazioni aziendali;
- attendibilità e correttezza dell'informativa (con particolare riferimento alla contabilità e al bilancio);
- rispetto della normativa applicabile all'attività aziendale;
- salvaguardia dei beni dell'azienda.

Il Codice detta alle società quotate una serie di raccomandazioni in materia di controllo interno. Tra queste:

- la necessità di costituire un sistema di controllo interno, fissandone gli indirizzi e verificandone l'effettivo funzionamento;
- l'attribuzione della responsabilità relativa al sistema di controllo interno al consiglio di amministrazione (che ne stabilisce le linee di indirizzo);
- la necessità di nominare uno o più "preposti" al sistema di controllo interno;
- l'opportunità che tali preposti non dipendano gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative (ad evitare interferenze con la loro autonomia di giudizio).

Sempre in relazione ai preposti, questi sono tenuti a riferire sul loro operato agli amministratori, ai sindaci nonché al comitato per il controllo interno.

Il **comitato per il controllo interno** (articolo 10) deve essere costituito all'interno del consiglio di amministrazione da amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali indipendenti¹⁶ (mentre, come si legge nel commento all'articolo, nel caso di società controllata da altra società quotata esso è formato esclusivamente da amministratori indipendenti).

¹⁵ Rapporto del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (elaborato dalla Coopers & Lybrand negli Stati Uniti nel 1992), che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese.

¹⁶ La formulazione originaria dell'articolo 10.1 del Codice si limitava a prevedere che tale comitato fosse "composto da un numero adeguato di amministratori non esecutivi", senza fare riferimento alla presenza di amministratori indipendenti.

Tale comitato, dotato di funzioni consultive e propositive proprie, deve, tra l'altro, assistere il consiglio di amministrazione nella sua attività di indirizzo e verifica del sistema di controllo interno, valutare il piano di lavoro (del servizio di *auditing* interno) predisposto dai responsabili, e riferire al consiglio almeno semestralmente in sede di approvazione del bilancio e della relazione semestrale.

Al comitato, oltre agli ulteriori compiti che possono essergli attribuiti dal consiglio di amministrazione, competono anche le attività connesse ai rapporti con la società di revisione, della quale deve in particolare valutare le proposte formulate per ottenere l'affidamento dell'incarico, il piano di lavoro e i risultati esposti nella relazione.

2.6 Gli altri comitati

In linea con le indicazioni di *best practice* evidenziate nel codice *Cadbury* britannico, il Codice Preda, oltre al comitato per il controllo interno (di cui si è già trattato), ha evidenziato l'opportunità di istituire altri comitati, composti prevalentemente da amministratori non esecutivi, da porre a presidio di settori di particolare delicatezza in cui è fondamentale l'esigenza di una autonomia di giudizio più ampia possibile.

Il Codice ha, in particolare, raccomandato la costituzione di due ulteriori comitati specializzati, aventi funzioni consultive e propositive:

- a) il **comitato per le proposte di nomina degli amministratori** (articolo 7), formato in prevalenza da amministratori non esecutivi, che avrebbe il compito principale di proporre, per la presentazione all'assemblea, i nuovi candidati alla carica, accompagnando le proposte con informazioni circa le caratteristiche personali e professionali e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti. Come si legge nel commento all'articolato, la costituzione di tale comitato può risultare essenziale laddove sia difficile per gli azionisti (cui compete la responsabilità della nomina) predisporre proposte in tal senso, come può accadere nelle società ad azionariato diffuso; tuttavia la forte presenza, nella realtà italiana, di società a proprietà concentrata ha fatto sì che il Codice non abbia in realtà imposto la costituzione del comitato, lasciandone la decisione al libero apprezzamento del consiglio di amministrazione;
- b) il **comitato per la remunerazione degli amministratori** (articolo 8), anch'esso formato in prevalenza da membri non esecutivi, che dovrebbe presentare proposte circa i compensi (compresi eventuali piani di *stock option* e assegnazione di azioni) degli amministratori delegati o titolari di compiti particolari, e i criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. La costituzione di tale comitato - che si può avvalere, a spese della società, di consulenti esterni - mira evidentemente a rendere più imparziale e più facilmente controllabile il processo retributivo del *management*.

Spicca come per tali due comitati - a differenza di quanto visto per il comitato per il controllo interno e da quanto emerge da importanti esperienze internazionali - il Codice Preda non preveda espressamente la presenza di amministratori indipendenti.

2.7 Le operazioni con parti correlate e i rapporti con i soci

Tra le innovazioni apportate al Codice Preda nella revisione del luglio 2002 spicca lo spazio dedicato al tema delle operazioni con parti correlate¹⁷ (articolo 11), particolarmente critico perché si tratta di una possibile fonte di conflitti d'interesse.

Il Codice, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla *best practice* nazionale e internazionale, dà pertanto una serie di **indicazioni** con riferimento alle **operazioni con le parti correlate**, in particolare:

- raccomandando alle società quotate di definire **criteri generali** per l'identificazione delle operazioni che devono essere approvate dal consiglio di amministrazione;
- sottolineando che tali operazioni devono rispettare criteri di **correttezza** (*fairness*) sostanziale e procedurale¹⁸ e che gli amministratori che hanno un **interesse** anche potenziale o indiretto nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, nonché allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione; quando lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, viene altresì raccomandato il ricorso ad **esperti indipendenti** (*advisor* quali banche, società di revisione e altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions*, e ad **avvocati** per il rilascio di *legal opinions*.

Per quanto concerne i **rapporti con i soci**, il Codice Preda - considerando che instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti, e in particolare con gli investitori istituzionali, sia nell'interesse delle società quotate, oltre che risultare apprezzato dalla generalità degli investitori, attuali e potenziali - demanda al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati un ruolo attivo al proposito (sempre, comunque, nel rispetto della riservatezza), richiedendo a tali soggetti di individuare un responsabile *ad hoc* (articolo 12).

Il Codice sottolinea altresì come il dialogo possa essere facilitato attraverso l'individuazione di una **specifica struttura aziendale** dedicata a tale funzione; si tratta tuttavia, in tal caso, di una decisione rimessa alla discrezionalità della società in quanto viene riconosciuto che detta funzione, soprattutto nelle società di più piccole dimensioni, può essere svolta direttamente dai vertici aziendali.

¹⁷ Per la definizione di **operazioni con parti correlate** il commento all'articolato rimanda ai principi contabili internazionali (IAS 24 - International Accounting Standard 24). La nozione di parti correlate è altresì affrontata dall'articolo 71-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Disciplina degli emittenti) e dalla successiva Comunicazione CONSOB del 30 settembre 2002 (Individuazione della nozione di parti correlate), in cui la Commissione ha ritenuto di seguire sostanzialmente le indicazioni dello IAS 24.

Vengono pertanto definite parti correlate:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'articolo 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente (compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal consiglio di amministrazione);
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.

¹⁸ Nel commento all'articolato viene precisato che per *fairness* sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato, mentre per *fairness* procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

Il Codice Preda detta anche una serie di principi riguardanti la **disciplina delle assemblee** (articolo 13). In particolare, esso raccomanda agli amministratori di incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e che a queste partecipino, se possibile, tutti gli amministratori; raccomanda l'utilizzo dell'assemblea per comunicare agli azionisti le informazioni anche ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alle delibere da assumere (nel rispetto, comunque, della disciplina delle informazioni *price sensitive*); raccomanda altresì l'adozione di un regolamento dell'assemblea, che, tra l'altro, possa garantire a ciascun socio di prendere la parola.

Nel commento all'articolo si elencano alcuni tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati nel regolamento assembleare, quali: la durata massima dei singoli interventi e il loro ordine; le modalità di votazione; gli interventi degli amministratori e dei sindaci; i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

2.8 I sindaci

Il Codice di autodisciplina **non ha affrontato la tematica della revisione esterna** (su cui è intervenuto solo indirettamente, laddove ha affidato compiti di valutazione delle proposte e dei piani di lavoro della società di revisione al comitato per il controllo interno), ma ha comunque dettato alcuni **principi** concernenti il **collegio sindacale** (articolo 14).

Il Codice ha anzitutto raccomandato l'adozione di una trasparente procedura di nomina dei sindaci, preceduta da una corretta informativa all'assemblea riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati, in modo da mettere a disposizione di tutti gli azionisti le informazioni necessarie per votare in modo consapevole. Si raccomanda che i sindaci operino con autonomia e indipendenza rispetto agli azionisti che li hanno proposti (dei quali non sono mandatari), assegnando quindi - una volta avvenuta la nomina - priorità alla tutela degli interessi della generalità degli azionisti. I sindaci sono sottoposti ad un vincolo di riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti: viene tuttavia specificato che tale vincolo vale anche nei confronti dei soci rappresentati, cioè rispetto ai soci che li hanno eletti.

Va da ultimo sottolineato che il Codice Preda, se da un lato non fornisce alcuna indicazione riguardo ai requisiti e all'adozione di un regolamento del collegio sindacale, dall'altro non fa menzione della presenza, all'interno dell'organo, di membri espressi dalla minoranza degli azionisti.

3. IL LIVELLO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DA PARTE DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Dato il carattere volontario che riveste nel nostro ordinamento l'adesione al Codice di autodisciplina, è interessante provare a verificare quale sia l'attenzione dedicata *in concreto* dalle società quotate a tale strumento.

Va tuttavia rilevato che, anche in mancanza di un sistema sanzionatorio specifico, la **sanzione delle soluzioni insoddisfacenti** dovrebbe derivare direttamente **dal mercato** (azionisti, investitori, intermediari, analisti, società di *rating*, stampa specializzata) attraverso l'aumento del costo del capitale.

L'Assonime (Associazione tra le società italiane per azioni) pubblica annualmente un rapporto¹⁹ proprio sull'applicazione del Codice da parte delle società emittenti quotate presso la Borsa Italiana.

Nell'ultimo rapporto 2003 viene nel complesso evidenziato un miglioramento rispetto alla precedente indagine circa l'adesione alle raccomandazioni del Codice Preda. Le società hanno in genere migliorato l'informazione sul modello di *governance* adottato e sull'adeguamento alle disposizioni del Codice.

In particolare, tra gli ambiti in cui si è registrato un miglioramento si segnalano:

- le informazioni sull'attribuzione delle deleghe ai singoli amministratori (fornite nell'81% dei casi, mentre erano il 68% nel 2002);
- la definizione delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione nel suo complesso (il consiglio "esamina e approva" le operazioni più significative nel 79% dei casi – erano 67% nel 2002 e 37% nel 2001 – e quelle con parti correlate nel 75% dei casi – contro 47% nel 2002 e 24% nel 2001);
- l'identificazione nominativa degli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti (possibile nell'86% dei casi contro il 73% nel 2002 e il 38% nel 2001);
- il procedimento di nomina degli amministratori (sono disponibili informazioni nel 66% dei casi) e dei sindaci (88% dei casi);
- le operazioni con parti correlate (il 73% delle società dà conto di avere aderito al nuovo articolo 11 del Codice).

Per quanto concerne invece gli ambiti in cui l'applicazione del Codice risulta più problematica possono evidenziarsi:

- la definizione delle linee guida e dei criteri per l'individuazione delle operazioni di maggiore importanza o con parti correlate riservate al consiglio di amministrazione nel suo complesso (disponibile nel 30% dei casi) e la qualità e il dettaglio dell'informazione in materia di deleghe;
- l'esplicita motivazione della scelta di talune soluzioni organizzative diverse da quelle raccomandate dal Codice di autodisciplina (come ad esempio la mancata istituzione del comitato per il controllo interno - nel 22% delle società - che è giustificata esplicitamente in meno della metà dei casi);
- le informazioni sulle altre cariche ricoperte dagli amministratori (disponibile nel 62% dei casi);
- l'articolazione della funzione di controllo interno, con particolare riguardo all'esistenza dei soggetti preposti (dichiarata dal 70% delle società) e della loro indipendenza (dichiarata per due terzi dei preposti).

¹⁹ "Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (anno 2003)", gennaio 2004. L'indagine di Assonime copre le 259 società (pari al 93% dell'intero listino) la cui comunicazione sull'applicazione del Codice alle assemblee era disponibile al 26 luglio 2003.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati alcuni dei risultati più significativi emersi dall'indagine 2003, posti a confronto con quanto evidenziato dall'indagine 2001.

IL CONTROLLO INTERNO				
	Totale 2001		Totale 2003	
	N.	%	N.	%
<i>Numero di società:</i>				
a) che forniscono proprie valutazioni sul sistema di controllo interno	n.a.	n.a.	87	34
- e dicono che è adeguato *	n.a.	n.a.	81	93
- e dicono che sono necessari interventi *	n.a.	n.a.	6	7
<i>Numero di società:</i>				
b) che danno conto di aver nominato i preposti	61	47	174	67
c) che intendono nominare i preposti	18	14	9	3
d) su cui mancano informazioni	49	38	64	25
e) che non hanno nominato i preposti	2	2	12	5
f) che danno conto che i preposti non dipendono da responsabili di aree operative	n.a.	n.a.	120	69
<i>Numero di società che:</i>				
g) hanno istituito un comitato di controllo interno	82	63	191	74
h) intendono istituire/hanno messo allo studio un comitato	22	17	10	4
i) non intendono istituire il comitato/non danno informazioni	26	20	57	22
<i>Numero di società:</i>				
j) che danno notizie sui compiti attribuiti al comitato **	n.a.	n.a.	157	82
k) che danno notizie sui compiti effettivamente svolti dal comitato**	n.a.	n.a.	50	26
l) che danno notizie sulla frequenza delle riunioni del comitato **	14	17	115	60
TOTALE	130		259	
(*) Il dato percentuale è calcolato sul numero di società che forniscono valutazioni sul proprio sistema di controllo interno. (**) Il dato percentuale è calcolato sul numero di società che hanno istituito un comitato per il controllo interno. Fonte: Assonime				

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
	Totale 2001		Totale 2003	
	N.	%	N.	%
<i>Numero di società che danno notizie:</i>				

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
	Totale 2001		Totale 2003	
	N.	%	N.	%
a) sulla cadenza delle riunioni del Cda	72	55	250	97
b) sulla cadenza delle riunioni del comitato esecutivo *	15	12	38	57
c) di dettaglio sulle deleghe attribuite ai singoli amministratori	85	65	210	81
d) sulle cariche ricoperte da singoli amministratori in altre società	n.a.	n.a.	160	62
<i>Numero di società</i>				
e) il cui Cda "esamina e approva" le operazioni più significative	48	37	204	79
f) che riservano espressamente al Cda l'esame delle operazioni più significative	n.a.	n.a.	124	48
g) e definiscono esplicitamente linee-guida e criteri di significatività	23	18	78	30
h) e li descrivono (almeno sommariamente) nella comunicazione	n.a.	n.a.	69	27
i) il cui Cda "esamina e approva" le operazioni con parte correlate	31	24	194	75
j) che riservano espressamente al Cda l'esame delle operazioni più significative con parti correlate	n.a.	n.a.	135	52
TOTALE	130		259	
*) Il dato percentuale è calcolato sul numero di società che hanno comunicato l'esistenza del comitato esecutivo. Fonte: Assonime				

LA COMPOSIZIONE DEL CDA E GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI				
	Totale 2001		Totale 2003	
	N.	%	N.	%
Numero di società che:				
a) identificano nominativamente gli amministr. delle varie categorie	50	38	224	86
b) non danno informaz. complete sugli amministratori non esecutivi	39	30	16	6
c) non danno informaz. complete sugli amministratori indipendenti	55	42	31	12
TOTALE	130		259	
CONFERIMENTO DI DELEGHE AL PRESIDENTE				
Numero di società:				
a) che affermano che il presidente ha ricevuto deleghe	84	65	169	65
b) che forniscono informazione sulle deleghe attribuite *	65	77	139	54
TOTALE	130		259	
COMPOSIZIONE MEDIA DEL CDA				
Numero di società:				

a) che forniscono informazioni su amministr. esecutivi/non esecutivi	94	72	251	97
b) che forniscono informazioni su amministratori indipendenti	77	59	236	91
Numero di amministratori:				
a) esecutivi	2,7		2,5	
b) non esecutivi	8,0		7,2	
c) di cui indipendenti	4,2		4,4	
TOTALE	10,7		9,8	
(*) Il dato percentuale è calcolato sul numero di società che hanno comunicato il conferimento di deleghe al presidente. Fonte: Assonime				